

# Alla Mecca e oltre Una selezione di contratti di viaggio registrati presso il tribunale ottomano di Aleppo (secoli XVI-XVIII)

Marco Salati  
Università Ca' Foscari Venezia, Italia

**Abstract** This short essay presents a number of unpublished 16th to 18th-century documents from the qāḍī-court records of Aleppo related to contracts and arrangements of travel and transport. These documents mirror the importance of Aleppo as a centre of regional and international trade and as a chief halting place on the Anatolian-Syrian pilgrimage route in the classic Ottoman era. The bustling urban and rural world of travelling pilgrims, merchants, high dignitaries, travel agents, camel breeders, camel drivers, and porters returns the image of a society where mobility, despite its hardships, dangers and costs, was a constant and essential feature.

**Keywords** Travel. Aleppo. Court-records. Ottoman Empire.

**Sommario** 1 Le vie di comunicazione. – 2 La strada per Mecca. – 3 Il viaggio come business. – 4 Sui mezzi di trasporto e costi.



**Edizioni**  
Ca' Foscari

## Peer review

Submitted	2020-02-05
Accepted	2020-04-17
Published	2020-06-30

## Open access

© 2020 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



**Citation** Salati, Marco (2020). "Alla Mecca e Oltre. Una selezione di contratti di viaggio registrati presso il tribunale ottomano di Aleppo (secoli XVI-XVIII)". *Annali di Ca' Foscari. Serie orientale*, 56, 39-80.

Voyager c'est recourir aux services d'autrui  
(Braudel 1979, 1, 468)

Le dialogue des villes et des routes reste permanent, et autant la décadence des agglomérations influe sur la prospérité des routes, autant l'abandon des axes de transport porte de sévères coups aux villes. (Abdel Nour 1983, 170)

In un articolo pubblicato nell'ormai lontano 1982, la famosa ottomanista Suraiya Faroqhi richiamava l'attenzione sul fatto che «the history of Ottoman transportation as a whole remains to be written» (Faroqhi 1982, 523). Un'affermazione che potrebbe suonare singolare se pensiamo da un lato al gran numero di resoconti di viaggio ad opera di viaggiatori europei e musulmani tra il Cinquecento e la fine del Settecento, e, dall'altro, alla presenza di una gran mole di dati e informazioni contenuti nei documenti d'archivio dell'amministrazione ottomana, sia a livello centrale che locale; senza dimenticare due fondamentali studi pubblicati pochi anni prima (Bulliet 1975; Braudel 1979) che in qualche modo affrontavano alcune importanti tematiche relative al trasporto nell'area del Mediterraneo orientale e del Vicino Oriente.

Tuttavia, sempre secondo Faroqhi, la natura stessa del materiale disponibile - da intendersi qui quello rappresentato dalle fonti 'interne' all'Impero - sarebbe responsabile del persistere di una certa frammentarietà riguardo agli aspetti più concreti dell'organizzazione e dei tratti istituzionali del trasporto. Da un lato, «camel transportation is known to us mainly where the Ottoman state was involved»; dall'altro, «private agreements between merchants on one side and wagoners or camel drivers on the other were rarely recorded in writing» (Faroqhi 1982, 523). La combinazione di questi due fattori avrebbe prodotto una strutturale difficoltà di approccio allo studio delle modalità del trasporto, in particolare quello privato. Faroqhi stessa ha in qualche modo, da altre prospettive, perseguito questo filone di ricerca, dapprima portando a compimento un'importante monografia sul commercio e le corporazioni di realtà urbane in Anatolia (Faroqhi 1984), un dettagliato studio degli aspetti sociali ed economici del pellegrinaggio (Faroqhi 1994) e riunendo poi in un unico volume una serie di articoli dedicati all'affascinante tema della mobilità interna al mondo ottomano (Faroqhi 2014).

Se è vero che il tema risulta ancora privo di un'analisi sistematica che abbracci la società ottomana nel suo insieme, tuttavia per quanto riguarda la Siria ottomana numerosi studi apparsi nel corso degli ultimi decenni - a partire dal pionieristico Rafeq 1966 - hanno contribuito, da diverse angolazioni e secondo diversi gradi di interesse e finalità, a dare un quadro più articolato e informato (Barbir 1980; Abdel Nour 1983; Rafeq 1987; Masters 1988; Marcus 1989; Establet, Pascual 1998; Grehan 2007).

Come nel caso di un precedente breve studio (Salati 2010), e senza naturalmente la pretesa di esaustività, queste note vogliono essere un contributo che, si spera, possa offrire spunti e chiarimenti su alcuni aspetti legali e organizzativi relativi al trasporto e al viaggio nel contesto della Aleppo ottomana. A questo scopo si è fatto uso di documentazione conservata nei registri dei tribunali sciaraitici della città (*sijillāt al-mahākīm al-shar‘iyya*).<sup>1</sup> In merito al tema qui trattato, si tratta di una fonte non esauriente e complessa da utilizzare. C'è da tener presente, infatti, che, come nel caso di altri tipi di contratti e accordi commerciali, le parti coinvolte non erano obbligate a registrare l'avvenuto patto in tribunale. Se non altro per evitare le spese di registrazione imposte dai *qāḍī*,<sup>2</sup> un accordo privato al di fuori del tribunale era preferibile, come rilevato dalla stessa Faroqhi (1982).

Ciò nonostante, per quanto limitati nel numero e nella loro portata, e tenendo presente che essi sono solo un campione di un materiale più ampio presente nei registri, i documenti presentati vogliono essere di aiuto e di supporto per eventuali più esaustive ricerche volte ad acquisire un panorama abbastanza affidabile delle dinamiche relative ad un aspetto – l'organizzazione del viaggio e il trasporto – così vitale per Aleppo, data la centralità della città nel contesto commerciale regionale e interregionale.<sup>3</sup>

Prima di passare alla trattazione dei documenti e per dare un contesto di riferimento agli stessi, alcune osservazioni ci sembrano opportune.

## 1 Le vie di comunicazione

Come considerazione generale, è stato rilevato che l'epoca ottomana fu caratterizzata da un grande sforzo al fine di

<sup>1</sup> Sui registri dei tribunali ottomani si vedano Faroqhi 1997; Akgündüz 2009; Ze'evi 1998. Per la Siria si vedano Rafeq 1976; Marino 2000.

<sup>2</sup> Sul funzionamento dei tribunali ottomani si veda Jennings 1978; su quello di Aleppo Marcus 1989, 103-19.

<sup>3</sup> Faroqhi nota che due sono le tipologie di documenti di archivio che contengono informazioni relative al trasporto con cammelli. La prima ha per oggetto il numero e la disponibilità, in termini di acquisto o noleggio, di cammelli in una data località per il trasporto di generi alimentari e materiale bellico. La seconda, vale a dire i registri dei tribunali, costituirebbe una fonte per così dire 'accidentale' in quanto contenente materiale relativo a «theft of or accidental damage to camels and with the claims of merchants whose goods had been lost or damaged while in the care of camel drivers» (Faroqhi 1982, 524-5). I documenti oggetto di questo studio confermano solo in parte questo assunto in quanto effettivamente presentano dati, ancorché scomposti e non uniformi, sulle attività di trasporto e noleggio e i relativi costi. Gli importanti studi di Marcus (1989) e Masters (1988) e, soprattutto, di Establet e Pascual (1998) contengono interessanti riflessioni su questi temi proprio sulla base di tale documentazione.

maintain street and road paving, establish ferryboat services, control river navigation, and ensure the safety of public roads. [...] The Ottoman state not only tried to guarantee the safety of official couriers and convoys, but also to create conditions that permitted the safe passage of merchant caravans. (Faroqhi 1982, 523)

Tale compito, prosegue Faroqhi, si dimostrò sempre più difficile, a tal punto che la garanzia di una tranquilla traversata di territori e distretti amministrativi dipendeva dalle abilità individuali dei singoli mercanti nell'assicurarsi del salva-condotto. Sempre secondo la studiosa ottomanista, a partire dal XVIII secolo, si assiste ad un nuovo sforzo da parte delle autorità ottomane volto a ripristinare le comunicazioni via terra, grazie al recupero e restauro di caravanserragli e all'impiego di corpi di guardi in punti strategici di passaggio (Faroqhi 1982).

Tuttavia, per quanto riguarda almeno il *Bilād al-Shām*, dalle osservazioni di viaggiatori, dalle cronache locali e dalle fonti dell'amministrazione ottomana, risulta evidente la persistenza, proprio nel corso del Settecento, di un alto grado di instabilità e insicurezza generale, con le inevitabili conseguenze anche sul sistema dei trasporti.<sup>4</sup> A dispetto di ciò resta il dato fondamentale - confermato dai documenti oggetto di questo studio - di una società ottomano-siriana caratterizzata da un alto tasso di mobilità regionale e interregionale, che fa giustizia della troppa a lungo persistente e certamente non sostenibile visione di un mondo chiuso e immobile che ha caratterizzato, per così dire, l'occhio dell'orientalismo occidentale (Faroqhi 2014).

## 2 La strada per Mecca

La maggior parte dei documenti presentati sono collegati direttamente o indirettamente all'evento e alla stagione del pellegrinaggio (*ḥajj*) o a luoghi e località lungo le rotte delle carovane del *ḥajj*.

L'importanza del pellegrinaggio a Mecca, e la visita alla tomba del Profeta ad esso collegata,<sup>5</sup> quale evento dal forte impatto religioso, politico ed economico, non ha certo bisogno di essere qui sottolineata. Vale la pena evidenziare come, storicamente e concettualmente, il *ḥajj* abbia svolto un ruolo significativo nel dare a molti la possibilità e la motivazione al viaggio e alla scoperta delle diverse realtà e

<sup>4</sup> Si vedano, tra gli altri, Abdel Nour 1983; Marcus 1989; Rafeq 1990; Grehan 2007; Salati 2010.

<sup>5</sup> Le due cose sono notoriamente collegate, pur non costituendo la visita (*ziyāra*) alla tomba del Profeta un obbligo *stricto sensu*. Si veda di seguito il documento n. 8, dove si certifica la richiesta da parte di un funzionario della contabilità di Aleppo di recarsi nelle 'Due Città Sante' (al-Ḥaramān al-Sharifayn).

del retaggio del ‘mondo dell’Islam’. Questo spiega il perché le carovane del *hajj* che attraversavano il Crescente Fertile e le regioni più remote del *Dār al-Islām* comprendessero un variegato e diversificato mondo di pellegrini, studiosi, commercianti e uomini d'affari, alti funzionari e dignitari, scorte armate, cercatori di avventura – di diverso background etnico e sociale – tutti bisognosi di usufruire dei servizi forniti da agenti di viaggio, cammellieri, portatori d'acqua, facchini, cuccinieri, un sistema occupazionale generalmente organizzato e condotto da comunità beduine parzialmente sedentarizzate. La ‘strada per Mecca’ era sì la risposta ad un preciso comandamento divino, ma costituiva anche una formidabile impresa commerciale, dove le necessità e le richieste individuali o di gruppo trovavano la loro sintesi in un quadro comunitario regolato da principi ben radicati di praticità e giustizia.<sup>6</sup>

Se la carovana del *hajj*, nelle sue varie articolazioni,<sup>7</sup> era, in termini di dimensioni e organizzazione, un evento sicuramente impressionante e memorabile anche dal punto di vista visivo, le lunghe file di cammelli adibite al trasposto di privati e merci a scopi esclusivamente secolari non erano una vista inusuale nelle città, nei villaggi o nelle aree desertiche che attraversavano. La documentazione qui presentata registra così accordi di trasporto e viaggio lungo le grandi rotte del traffico carovaniero che, inevitabilmente, passavano per il grosso emporio del commercio medio-orientale, la città di Aleppo.

### 3 Il viaggio come business

Se, come è stato osservato, il viaggiare era considerato da molti un'opzione evitabile visti i pericoli, i costi e il dispendio fisico<sup>8</sup> – a tal punto che le ragioni a favore o contro il viaggio erano assunte a

<sup>6</sup> A questo proposito si veda in particolare Faroqhi 1994, 2014; Peters 1996; Rafeq 1966, 1987; Barbir 1980; Marcus 1989; Grehan 2007.

<sup>7</sup> Le carovane del pellegrinaggio erano essenzialmente quattro: l'egiziana dal Cairo, la siriana da Damasco, l'irachena da Baghdad o Bassora, la yemenita da Aden.

<sup>8</sup> Marcus, osserva infatti che «travel was not deemed a pleasurable and entertaining pastime. Too many difficulties, perils, and expenses [...]. A trip within the region qualified as an adventure of sorts; it was a slow, strenuous, costly, and occasionally dangerous affair. Hours spent on the back of a horse, mule, or camel [...], no paved roads but rather tracks [...] brigands and hostile tribesmen rendered some routes unsafe, distances seemed immense. Even a visit to Damascus was a major enterprise, requiring about seven days on the road, and two or three extra days for rest» (Marcus 1989, 247-8). Guerre, distruttive razzie beduine, epidemie, scarsità o cattiva qualità dell'acqua nelle aree desertiche, avverse condizioni climatiche non potevano che rendere gli spostamenti ancora più difficoltosi (si vedano a questo proposito anche Establet, Pascual 1998, 13-14; Grehan 2007, 37-40).

livello di topos letterario<sup>9</sup> - è altrettanto vero che il traffico carovani-ero ci presenta, di nuovo, un mondo in costante movimento. In questo contest le numerose e popolose città della Siria rappresentavano e agivano da snodo centrale per il traffico, sia commerciale che religioso, regionale e interregionale (Abdel Nour 1983).

Anche se Damasco serviva da luogo ufficiale di organizzazione e partenza della carovana siriana per Mecca (*al-rakb al-shāmī*),<sup>10</sup> Aleppo nondimeno svolgeva un ruolo chiave grazie alla sua posizione strategica all'incrocio di una complessa rete di vie commerciali regionali e internazionali che permetteva di collegare tra loro i principali centri e questi a loro volta con il Cairo, la Penisola Araba (Mecca e Medina), l'Iraq (Baghdad e Basra) e l'Anatolia fino a Istanbul e di qui in Europa. Per questo, la città attraeva e ospitava un flusso regolare di viaggiatori dalle diverse motivazioni e destinazioni di viaggio.

L'attivo business dei servizi di viaggio per pellegrini, viaggiatori e mercanti era gestito e condotto da un folto numero di cammellieri e agenti di viaggio provenienti dal mondo rurale e di diversa origine etnica (Curdi, Turcomanni, Beduini arabi) parzialmente sedentarizzati in quartieri di recente e improvvisata formazione fuori le mura della città (Marcus 1989, 55).<sup>11</sup> Nei documenti, questo tratto essenziale dell'economia urbana e della sua estesa provincia, è chiaramente riflesso nei riferimenti a comunità tribali, di probabile nuova immigrazione, il cui sostentamento dipendeva non solo dalla locazione di bestie da soma ma anche dalla vendita di carne e di ciò che Masters definisce «secondary animal products such as wool, cheese, and rugs» (1988, 117).<sup>12</sup> È grazie al traffico carovani-ero e alle attività ad

<sup>9</sup> Si vedano ad esempio Salati 1995, 1999, 2007.

<sup>10</sup> Rispetto alla 'via egiziana', la 'via siriana' fu oggetto di cure particolari da parte degli ottomani. Già all'indomani della conquista Selim I (r. 1512-20) ordinò la costruzione di tre fortezze per garantire la sicurezza e l'approvvigionamento dei pellegrini. La rete di fortini e punti di sosta protetti da guarnigioni permanenti si ampliò nelle epoche successive fino a raggiungere nel XVIII secolo il ragguardevole numero di venticinque. Ciò non fu sufficiente, tuttavia, a rimuovere il costante pericolo di incursioni e razzie beduine (Barbir 1980; Establet, Pascual 1998; Petersen 1989, 2012).

<sup>11</sup> Un dato già segnalato da Masters: «La maggior parte dell'attività generata dalle carovane - locazione di animali, fabbricazione e messa in commercio di tende, selle ecc. - era condotta lungo il margine orientale della città [...]. Turcomanni e beduini, in particolare, sembra avessero il monopolio sulla locazione ai viaggiatori di bestie da soma, con i turcomanni che controllavano il commercio a nord e i beduini che dominavano a est e a sud» (1988, 111; traduzione dell'Autore). Faroqhi, riferendosi all'Anatolia, rileva che «alcuni cammellieri che offrivano i loro servizi a mercanti erano membri di organizzazioni tribali, vivevano in villaggi vicini ed erano nel processo di sedentarizzazione» (1982, 525-6; traduzione dell'Autore).

<sup>12</sup> D'altro canto egli si affrettò ad osservare giustamente che «the Bedouins were not only the mainstay of the caravan trade, they were also the chief threat to its security» (Masters 1988, 114). Faroqhi traccia un quadro simile per l'Anatolia, dove «nomads, semi-nomads, or villagers who had camels for hire usually established themselves in

esso associate che una larga parte delle comunità nomadi e semi-nomadi della Siria ottomana fu gradualmente urbanizzata.

Anche se questo settore così vitale non sembra aver sviluppato figure imprenditoriali di spessore,<sup>13</sup> tuttavia esso richiedeva una complessa e ben roduta struttura organizzativa che coinvolgeva varie tipologie di personale, per così dire, specializzato. Dai documenti presentati si ha la conferma di quanto emerso in vari importanti studi (Faroqhi 1982; Rafeq 1987; Masters 1988; Marcus 1989; Establet, Pascual 1998; Grehan 2007) e che possiamo così riassumere:

Per intraprendere un viaggio con un certo grado di comfort, pellegrini, mercanti e altri si affidavano ad organizzatori (*muqawwimūn*) che disponevano dell'autorità e delle conoscenze necessarie per reclutare un folto personale di cammellieri (*jammāla*), facchini e uomini di fatica (*akkām*), cuccinieri, portatori d'acqua, installatori di tende - ognuna di queste categorie organizzate in corporazione<sup>14</sup> - oltre naturalmente a procurare il numero di cammelli richiesto. La stesura di un vero e proprio contratto, orale o registrato in forma scritta presso il tribunale, fissava i termini di pagamento, le scadenze, il risarcimento per eventuali danni, sulla base di una consolidata pratica (*al-'āda al-jāriya* o *al-qadīma*) sostanzialmente invariata nell'arco di tempo circoscritto dai documenti presi in esame.

#### 4 Sui mezzi di trasporto e costi

Una prima osservazione da fare è che nei documenti non vi è alcuna menzione di carri o trasporto su ruote. Pur se non scomparsa del tutto, la ruota - e di conseguenza la strada lastricata - aveva da secoli lasciato il posto, in particolare per le lunghe distanze, alla pista battuta, al sentiero, alle mulattiere, dando il via ad una conseguente riconfigurazione, anche in termini socioeconomici, del territorio e dello spazio.<sup>15</sup> Anche in epoca ottomana dunque lo spazio «si caratterizza per l'onnipresenza di carovane di cammelli» (Braudel 1979, 3, 409). Non sorprende allora che nei documenti il cammello, ancor più

---

the vicinity of the business centers known as *khan*, where negotiation leading to the formation of a caravan were usually conducted» (1982, 525).

**13** Un fatto rilevato da Faroqhi che parla di un settore «wide open to small operators» (1982, 531) dove «camel drivers and wagoners were modest townsmen or even villagers» (1982, 534) per i quali tale attività non era una occupazione a tempo pieno ma solo periodica e stagionale.

**14** Si veda in particolare Rafeq 1987, 131-2 ss.

**15** Si vedano Bulliet 1975; Grehan 2007, 38-40. Faroqhi (1982) osserva che, a differenza di Siria ed Egitto, in Anatolia il trasporto su ruota non scomparve mai e che si poteva arrivare da Erzurum a Damasco con un mezzo di trasporto su ruote.

del cavallo (*hiṣān, ikdīsh*),<sup>16</sup> dell'asino (*himār*) e del mulo (*baghl*),<sup>17</sup> sia l'indiscusso, quasi assoluto protagonista per il trasporto di uomini e merci. Va da sé che l'allevamento, il commercio e il rifornimento di cammelli fossero al centro di una considerevole attività economica che coinvolgeva città e aree rurali, sedentari e beduini, funzionari governativi, mediatori e comunità tribali.

In merito ai costi del trasporto e del noleggio di animali, il numero limitato dei documenti presentati, pur aggiungendo informazioni utili, impedisce di trarre conclusioni definitive. D'altro canto anche studi più esaustivi e rilevanti (Rafeq 1987; Masters 1988; Faroqhi 1994; Establet, Pascual 1998; Grehan 2007) sottolineano che, data la natura frammentaria e disomogenea delle prove documentarie, risulta difficile arrivare a cifre e dati consolidati e sistematici: la situazione rilevata da Faroqhi sulla non esistenza di «comprehensive accounts permitting the evaluation of camel and wagon transportation in terms of relative cost» (1982, 524), è sostanzialmente immutata.

Il risultato, ad esempio, è che mentre Masters (1988) parla di un costo relativamente basso per il trasporto e di un sistema di prezzi tutto sommato stabile nel corso del Seicento,<sup>18</sup> Establet e Pascual (1998) sottolineano a più riprese che, almeno per quanto riguarda il viaggio di andata e ritorno Damasco-Mecca, i costi erano elevati e i pellegrini meno abbienti, la grande maggioranza, dovevano ingegnarsi con operazioni di piccolo commercio per arrivare a destinazione.<sup>19</sup> Secondo Faroqhi (1994) nel corso del tardo Cinquecento e per gran parte del Seicento, i pellegrini pagavano tra i cinquanta e i cinquantacinque pezzi d'oro per il viaggio da Damasco a Mecca. Alla metà del Settecento, per lo stesso viaggio, il costo del noleggio di animali da trasporto, l'approvvigionamento di acqua e viveri, come da contratto con un 'agente di viaggio' (*muqawwim*), variava tra le settantacinque e le centoventi piastre, mentre il costo complessivo del viaggio, alla metà del XVIII secolo, arrivava a duecento pia-

<sup>16</sup> Il primo termine indica il cavallo di razza, mentre il secondo quello 'ibrido', da lesse e o trasporto (Establet, Pascual 1998, 103).

<sup>17</sup> Sugli animali da trasporto si vedano Establet, Pascual 1998, 102-3 ss.; Grehan 2007, 41-3.

<sup>18</sup> Si vedano le tabelle da lui redatte (Masters 1988, 113-14) con i costi di noleggio di bestie da soma per il trasporto da Aleppo a varie destinazioni nel Vicino Oriente tra il Seicento e la prima metà del Settecento. Egli aggiunge, tuttavia, che per le merci voluminose ma di poco valore, come cereali, i costi di trasporto erano proibitivi.

<sup>19</sup> Citando il celebre viaggiatore e archeologo svizzero Burkhardt (1784-1817), Establet, Pascual (1998, 141, 143-5) annotano che quasi tutti i pellegrini arrivavano a Mecca con qualche mercanzia del loro paese di provenienza nella speranza di venderla e ridurre così le spese di viaggio. Allo stesso scopo servivano i tessuti, le spezie e altro per affrontare la via del ritorno. Si deve tenere presente anche il fatto che lungo le varie tappe della carovana era possibile acquistare derrate alimentari fornite dalle comunità dei villaggi circostanti (si veda, tra gli altri, Establet, Pascual 1998, 108 ss.)

stre (Rafeq 1987). Una cifra elevata, se rapportata al costo di una casa di medie dimensioni a Damasco nello stesso periodo, circa centosettantacinque piastre, sempre secondo Rafeq. Infine, Grehan osserva che «la prima caratteristica del trasporto nel diciottesimo secolo [...] è il suo costo elevato. La mobilità era un lusso» (2007, 40; traduzione dell'Autore).

L'instabilità dei prezzi, soggetti a numerosi fattori e condizioni, e la loro variabilità a seconda del periodo e del luogo, unitamente al confuso sistema monetario ottomano, rendono ancora più difficile il compito di valutare i dati.<sup>20</sup>

Questo insieme un po' confuso di cifre relativamente ai prezzi di viaggio e di noleggio di animali rivela tuttavia - e i documenti ne danno chiara conferma - che a partire dalla seconda metà del Seicento l'uso delle monete d'oro cede lentamente ma gradualmente il passo alle monete d'argento nelle transazioni (Establet, Pascual 1998, 56).

---

**20** A titolo di esempio, Faroqi (1982, 528-9), citando fonti dell'amministrazione centrale ottomana, informa che nella seconda metà del Seicento il prezzo di un cammello variava tra i cinquanta e i cinquantacinque *ghirsh* (piastre) e che il costo mensile di un cammello era compreso tra i ventiquattro e i trentotto *ghirsh*, a seconda della fluttuazione nel valore del *ghirsh*.

---

## REGISTRI DEI TRIBUNALI DI ALEPPO (RTA). I documenti

### 1) RTA, vol. 2, 471

Ibrāhīm b. Aḥmad, il rappresentante legale del Vanto dei suoi simili, Shāh ‘Alī bey b. Shāh Qulī bey<sup>21</sup> – certificato il suo mandato in merito a quanto segue – ha riconosciuto al portatore di questo documento scritto, ḥājj Yaghmur b. ‘Alī al-Ruhāwī<sup>22</sup> il conducente dei suoi ventuno cammelli – i quali si trovano in suo possesso e a sua disposizione e sono adatti e idonei al trasporto e al viaggio<sup>23</sup> – che secondo la pratica stabilita e comune tra coloro che esercitano tale professione ognuno dei suoi cammelli porterà un carico (*himl*)<sup>24</sup> e lo trasporterà dalla città di Aleppo la ben protetta a Damasco di Siria, e da lì a Medina la luminosa, e da lì alla nobile Mecca, al monte ‘Arafāt e a Minā, accompagnandosi alla carovana siriana del pellegrinaggio di quest’anno.<sup>25</sup> Tale accordo riguarda solo il viaggio di andata e non il ritorno, per un compenso di quattrocentoventi *dīnār* in oro.<sup>26</sup>

Il secondo contraente ha riconosciuto secondo le modalità legali tale accordo nei confronti del primo contraente, il suddetto Shāh ‘Alī. Si tratta di un contratto valido e legale.

Il giudice legalmente in carica e operativo a quel tempo ha emesso una sentenza in favore della validità del contratto, conformemen-

**21** Il titolo onorifico *bīk/bek/bey* era riservato in origine a membri della classe militare, ma divenne col tempo trasmissibile anche ai discendenti.

**22** Cioè originario della cittadina di Ruhā, nome arabo di Urfa, nel sud-est dell’Anatolia, a ridosso dell’attuale confine turco-siriano. Essa faceva parte del network socio-economico di Aleppo, a volte inclusa nella sua provincia (Faroqhi 1995).

**23** Faroqhi solleva un’importante questione quando rileva che «the camel offered for hire [...] belonged to the tribal community of which the camel drivers were members, but there is no way of knowing whether the animals were the personal property of the drivers or by what arrangements the latter were entrusted with the camels owned by their relatives and fellow tribesmen» (1982, 526).

**24** Intorno alla metà del Cinquecento un *himl* equivaleva a circa duecento kg (Faroqhi 1982, 531).

**25** Il cosiddetto ‘stazionamento’ (*wuqūf*) nella vallata di ‘Arafat nel nono giorno del mese di Dhū l-Ḥijja è uno dei pilastri delle cerimonie del pellegrinaggio. A Minā, a pochi chilometri a est di Mecca, i pellegrini si accampano durante gli ultimi giorni del periodo rituale.

**26** Con *dīnār*, l’antico e venerato conio d’oro islamico, si intende probabilmente il *sulṭānī*, la moneta d’oro ottomana modellata sul ducato/zecchino veneziano che entrò in uso durante il regno di Mehmed II (r. 1451-81). Gradualmente, nel corso del Seicento, il termine *sharīfī* – a sua volta derivato dal mamelucco *ashrafī* – rimpiazzò il *sulṭānī* come nuovo nome della moneta d’oro, perlomeno nella parte centrale e orientale dell’Impero. Sul complicato e alquanto confuso sistema monetario ottomano si vedano Pamuk 2000; Johnson 1999 (in particolare 121-30).

te alla Legge.<sup>27</sup> Ciò è stato effettuato e registrato il giorno ventuno del mese benedetto di Ramaḍān, uno dei mesi dell'anno 972 [22 aprile 1565].

أقر إبراهيم بن أحمد بالوكالة من قبل فخر الأمائل شاه علي بك بن شاه قلي بك الثابت وكتابه عنه فيما يأتي ذكره فيه شرعاً لحامل هذا الكتاب الحاج يغمور بن علي الزهاوي الجمال على جماله التي بيده و تحت تصرفه المعدة للشيل و السير و قدرها واحد و عشرون جملاً على أن يحمل كل جمل منها على العادة الجارية بين المعلمين من مدينة حلب المحمية إلى الشام ثم إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة المكرمة ثم إلى جبل عرفات ثم إلى منى صحبة الركب الشامي في سنة تأريخه إلى الحجاز ذهباً لا مجيناً بأجرة قدرها أربعمانه دينار و عشرون ديناراً ذهباً اعترف المعاهد الثاني للمعاهد الأول شاه علي المذكور أعلاه اعترافاً شرعياً معاهدة صحيحة شرعية حكم مولانا الحاكم النافذ الحكم يومئذ بصحة هذه المعاهدة حكماً شرعياً جرى ذلك و حرر في اليوم الحادي و العشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة اثنين و سبعين و تسعمائة

### Commento

In questo documento, come nei seguenti, si nota che molti di questi 'operatori di viaggio' (*muqawwimūn*), trasportatori e cammellieri sono designati con il titolo onorifico *ḥājj*, termine che indica la persona che ha compiuto il pellegrinaggio a Mecca, forse più di una volta, eventualmente per procura a favore di qualcun altro tramite un pagamento denominato *badal ḥajj*, un costume tutt'altro che infrequente (Establet, Pascual 1998, 42-3, 46-58).

I documenti connessi direttamente con il pellegrinaggio recano la data del mese di Ramaḍān, il nono mese del calendario islamico. Ciò si raccorda con una tempistica che prevedeva che i vari gruppi di pellegrini si trovassero a Damasco nella prima metà del mese successivo, Shawwāl, quando la carovana avrebbe iniziato il suo viaggio verso Mecca. Secondo Establet e Pascual (1998, 10), svariati gruppi di pellegrini provenienti da Anatolia e Persia arrivavano a Damasco via Aleppo già nel mese di Ramaḍān, ma una carovana detta 'aleppina', riservata ai pellegrini della regione di Aleppo, arrivava verso la metà di Shawwāl. Imperativo per tutti era trovarsi a Muzayrīb, località a sud di Damasco, il giorno prestabilito per la partenza definitiva, il primo giorno di Dhū l-Qa'da, l'undicesimo mese islamico (Establet, Pascual 1998, 11; Salati 2007, 17).

<sup>27</sup> Secondo la lista dei giudici ottomani di Aleppo fornita dallo storico della città al-Ghazzī nel suo *Nahr al-dhahab fī ta'rīkh Ḥalab*, il giudice per l'anno del documento risulta essere Aḥmad b. Muḥammad al-Samsūnī (al-Ghazzī 1999, 1, 236).

## 2) RTA, vol. 2, 198

Al Consesso della nobile Legge,<sup>28</sup>

Muḥammad b. Maḥmūd, Nāṣir b. Ḥajjāj, ḥājj Muḥammad b. ḥājj ‘Alī, and Muṣṭafā b. ḥājj ‘Alī [...], hanno riconosciuto di aver preso e ricevuto da ḥājj Abū Bakr b. Muḥammad il damasceno la somma di trentasei *sultānī* d’oro. In cambio essi porteranno e accompagneranno il più erudito dei dotti studiosi, sua Eccellenza e nostro signore, Zayn al-Dīn *afandī*, già giudice della nobile città di Mecca, dalla città di Üskūdār<sup>29</sup> [ad Aleppo], e assicureranno i servizi di carico e scarico dei cammelli (*akāma*) e di guida e provvederanno a fornire gli utensili necessari alla cottura di cibi.<sup>30</sup>

[La somma suddetta] è parte di quanto concordato come loro compenso, vale a dire sessanta *sultānī* d’oro. Il resto di questa somma sarà pagato di volta in volta. Questo è quanto concordato secondo il documento in suo possesso.

Ḥājj [Muḥammad b.] Maḥmūd ha preso sei *sultānī* della suddetta somma, il suddetto Nāṣir ha preso sette *sultānī*, Muḥammad b. Abī Bakr tre, Maṣṣūr b. ḥājj Faṭḥ al-Dīn otto, ‘Āmir b. ‘Abd al-Nabī tre, Aḥmad b. Maṣṣūr quattro, Salāma b. Aḥmad tre, secondo il conteggio (*alā l-ḥisāba*).

Il latore [del documento] suddetto ha convalidato e confermato quando detto.

L’intera procedura è stata registrata il giorno venticinque del mese di Jumādā I dell’anno 1007 dalla *hijra*. Profetica [/24 dicembre 1598].<sup>31</sup>

أقر في مجلس الشرع الشريف محمد بن محمود و ناصر بن حجاج و الحاج محمد بن الحاج علي و مصطفى بن الحاج علي (...) بأنهم قبضوا و تسلّموا من الحاج أبي بكر بن محمد الدمشقي في مقابلة أخذهم و التوجه مع أعلم العلماء المتبحرين حضرة مولانا زين الدين أفندي القاضي بمكة المشرفة سابقاً من مدينة أسكدار في خدمة العكامة و السيادة و الصوبة مبلغاً قدره ستة و ثلاثين سلطانياً ذهباً من أجل ما عين لهم من الأجرة و هو ستين سلطانياً ذهباً و الباقي شيئاً فشيئاً بموجب الحجة التي بيده فالذي قبضه الحاج محمود من ذلك ستة سلطانيات و الذي قبضه ناصر المرقوم سبعة سلطانيات و الذي قبضه محمد بن أبي بكر ثلاثة سلطانيات و الذي قبضه منصور بن الحاج فتح الدين ثمانية سلطانيات و الذي قبضه عامر بن عبد النبي ثلاثة سلطانيات

<sup>28</sup> *Majlis al-shar‘ al-sharīf* è l’usuale denominazione del tribunale della Shari‘a di Aleppo. La città contava cinque tribunali: il Gran Tribunale (*al-maḥkama al-kubrā*), sede del giudice ḥanafita; Ṣalāḥiyya; Ṣhāfi‘iyya; Banqūsā e Jabal Sam‘ān (Marino 2000, 44; Marcus 1989, 106-20).

<sup>29</sup> Su questo famoso distretto di Istanbul sulla sponda asiatica del Bosforo, noto tra gli europei come Scutari si veda Yerasimos 2000.

<sup>30</sup> Con *‘akkām*, letteralmente «one who binds the burdens upon the camels that are to bear them» (Lane 1968, 5, 2122, “-k-m”), si intendeva la persona che di professione si prendeva carico dei bagagli e di condurre i cammelli.

<sup>31</sup> Nell’anno indicato nel documento il giudice risulta essere un non meglio specificato Muṣṭafā nella lista dello storico al-Ghazzi (1999, 1, 237).

و الذي قبضه أحمد بن منصور أربعة سلطانيات و الذي قبضه سلامة بن أحمد ثلاثة سلطانيات على الحسابة فصدقهم الرافع المذكور على ذلك و على ما جرى وقع التحرير في اليوم الخامس و العشرين من جمادى الأولى لسنة سبع و ألف من الهجرة النبوية

### 3) RTA, 2, 198

Il capomastro (*muqaddam*) *ḥājj* Abū Bakr b. Maṣṣūr, capomastro dei facchini, cammellieri e cuccinieri i cui nomi sono registrati di seguito, ha preso e ricevuto da nostro Signore Muṣṭafā *afandī* b. Ibrāhīm, già *qassām 'askarī* di Damasco e Aleppo<sup>32</sup> il quale agisce da rappresentante legale per conto del più erudito dei dotti studiosi, sua Eccellenza e nostro signore Zayn al-Dīn *afandī*, già giudice nella nobile città di Mecca, la somma di trenta *sultānī* d'oro.

Tale somma costituisce il pagamento di dieci persone - essi sono Muḥammad b. Maḥmūd, Nāṣir b. Ḥajjāj, *ḥājj* Muḥammad b. *ḥājj* 'Alī, Muṣṭafā b. *ḥājj* 'Alī [...] - al servizio del suddetto nostro signore [Zayn al-Dīn] dalla città di Aleppo alla città di Üsküdar.

Di questi dieci, due sono cuccinieri, uno è portatore d'acqua, mentre gli altri sono facchini e cammellieri. Ciò è stato fatto secondo la consuetudine e le loro norme. Resta a loro credito nei confronti del suddetto [Zayn al-Dīn] il rimanente della suddetta somma, vale a dire trenta *sultānī* d'oro. Essi avranno ciò di volta in volta lungo il percorso.

Essi hanno riconosciuto ciò e, tramite autorizzazione legale, si sono dichiarati mutualmente responsabili e garanti, in danaro e in persona.

Registrato il giorno venticinque del mese di Jumādā I dell'anno 1007 dalla *hijra* profetica [/24 dicembre 1598].

قبض و تسلّم المقدم الحاج أبو بكر بن محمد المقدم على من سيأتي ذكرهم فيه من العكام و السفائين و الصوية من مولانا مصطفى أفندي بن إبراهيم القسام العسكري بدمشق الشام و حلب سابقاً الوكيل الشرعي عن قبل أعلم العلماء المتبحرين حضرة مولانا زين الدين أفندي القاضي بمكة المشرفة سابقاً مبلغاً قدره ثلاثين سلطانياً ذهباً والمبلغ المقبوض المذكور هو نصف أجرة عشرة أنفار و هم محمد بن محمود و ناصر بن حجاج و الحاج محمد بن الحاج علي و مصطفى بن الحاج علي (...) لينوجه في خدمة مولانا المشار إليه من مدينة حلب إلي مدينة أسكدار فمنهم صوبان و واحد سقا و الباقي عكام على ما جرت به العادة و استقرت عليها القاعدة و تأخر لهم عند مولانا المشار إليه الباقي و هو ثلاثين سلطانياً ذهباً يأخذها منه في الطريق شيئاً فشيئاً بعد... و اعترفهم بذلك و هم متضامنون و متكافلون في ذلك مالاً و ذمة بالإذن الشرعي ، تحريراً في اليوم الخامس و العشرين من جمادى الأولى لسنة سبع و ألف من الهجرة النبوية

<sup>32</sup> La carica alquanto remunerativa di *qassām 'askarī*, il funzionario incaricato di procedere alla divisione delle eredità dei membri della classe militare, era praticamente un monopolio dei funzionari ottomani della città (Masters 1988, 135-6). Letteralmente 'signore, capo', il titolo di *afandī* era riservato agli alti gradi della classe religiosa e ai grandi dignitari (Lewis, Pellat, Schacht 1991a; Bayerle 1997, 44).

## Commento

Questi due documenti collegati registrano la presenza di un alto dignitario della gerarchia religiosa, un ex-giudice di Mecca, purtroppo non identificato ma abbastanza importante da giustificare la serie di epiteti laudativi che precedono il suo nome.<sup>33</sup> Il suo viaggio di andata e ritorno ad Aleppo potrebbe essere stata motivato dal desiderio di recarsi nella capitale dell'Impero al fine di riottenere l'incarico o conseguirne un altro analogo altrove, una pratica abituale di cui abbiamo una larga eco anche nelle fonti letterarie (si vedano ad esempio Salati 2007 e al-Khiyārī 1969-80).

### 4) RTA, vol. 11, 148

Al Consesso della Nobile Legge,

i capomastri *ḥājj* Sharaf b. Nāṣir e *ḥājj* 'Abd al-Qādir b. *ḥājj* Taqī, entrambi cammellieri e facchini ed entrambi di Damasco, hanno insieme riconosciuto di aver ricevuto e preso dal Vanto delle nobili autorità, il più eminente dei gloriosi eccellenti, il possessore di innumerevoli virtù e argomentazioni illuminanti, nostro Signore e maestro, sua Eccellenza 'Abd al-Raḥīm *afandī* famoso come Sha'rāwizāda, il quale si è ritirato dalla carica di giudice di Medina,<sup>34</sup> la somma di quarantacinque *ghirsh asadī* che egli diede loro nella città di Damasco e la somma di cinque *dīnār sharīfī* d'oro che egli diede loro in questa città.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Le fonti consultate non hanno permesso di identificare questo personaggio. Egli non compare neppure nella esaustiva lista di giudici di Mecca in al-Mu'allimī (2000) nel periodo 1582-98. Nell'anno del documento, il 1007/1598-99, il giudice di Mecca è Muṣṭafā b. Muṣṭafā Ibn Bustān (m. +1601-02, fratello del Gran Mufti dell'Impero ottomano Muḥammad Ibn Bustān (m. 1597) (al-Mu'allimī 2000, 214; al-Muḥibbī s.d., 4, 393).

<sup>34</sup> Anche se nel documento è il personaggio è chiamato al-Sha'rāwī, crediamo sia possibile identificarlo con 'Abd al-Raḥīm al-Miṣrī al-Sha'rānī, citato dal biografo damasceno al-Muḥibbī (m. 1699) nel suo repertorio biografico dal titolo *Khulāṣa al-athar*. Nato al Cairo e allievo del famoso mistico 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī (m. 1565), 'Abd al-Raḥīm fu giudice delle «Due Città Sante» (al-Ḥaramān) per poi ritirarsi in una delle *madrasa* imperiali di Istanbul, dove morì nel 1638 (al-Muḥibbī s.d., 2, 410). L'aggiunta al nome di famiglia del suffisso *zāda* (figlio di), di origine persiana ma entrato nell'uso ottomano, indicava l'appartenenza di diritto alle gerarchie sociali più alte.

<sup>35</sup> Sembra trattarsi di una precoce attestazione (forse la più antica in un documento dei registri aleppini?) del termine *sharīfī*, pur se in connessione con *dīnār* (Johnson 1999, 129-31). Il *ghirsh riyālī* e il *ghirsh asadī*, le due monete d'argento più usate nel corso del Seicento e il cui valore variava frequentemente, erano modellati rispettivamente sullo spagnolo *real* e sull'olandese *leeuwenthaler*. La moneta d'argento ufficiale dell'Impero ottomano era l'*aqçe*, noto come '*uthmānī* nelle province arabe dell'Impero ottomano. Ad Aleppo, all'inizio del Seicento, il *riyālī* era equivalente a 110 '*uthmānī*, l'*asadī* a 99 '*uthmānī* (RTA, 10, 582).

Il totale, conteggiando in *ghirsh*, è allora di cinquantaquattro *ghirsh* meno un quarto. Tale somma è da distribuire tra loro due e altre cinque persone che come loro appartengono alla corporazione dei facchini. Secondo l'antica e usuale pratica, tutti loro dovranno fornirgli i servizi collegati al facchinaggio, il trasporto di acqua, la preparazione di cibi, l'uso di pentole e padelle e la biancheria da letto (*firāsha*) da Damasco a Costantinopoli, la protetta Sede del Sultanato.

Tramite autorizzazione legale, essi hanno riconosciuto di essere mutualmente responsabili e garanti di quanto sopra, in danaro e in persona.<sup>36</sup>

Tale riconoscimento è stato ritenuto veritiero e certificato da *mullā* 'Abd al-Mu'min b. 'Abd al-Raḥmān per conto di sua Eccellenza ['Abd al-Raḥīm] *afandi* nella sua funzione di rappresentante legale, in presenza e oralmente.

Registrato il giorno ventinove del mese di Rabī' I dell'anno 1027 [/26 marzo 1618].<sup>37</sup>

أقر بمجلس الشرع الشريف المقدم الحاج شرف بن ناصر الشامي العكام و المقدم الحاج عبد القادر بن الحاج تقي الشامي العكام بأنهما قد قبضا و تسلما من فخر الموالي الكرام صدر الأعلي الفخام ذو الفضائل الكثيرة و البراهين المنيرة مولانا و سيدنا حضرة عبد الرحيم أفندي الشهير بشعراوي زاده المنفصل عن قضاء المدينة المنورة ، و هو دفع إليهما في دمشق الشام مبلغا قدره خمسة و أربعين غروشا أسديا و دفع إليهما في هذه المدينة خمسة دنانير ذهبية شريفية فالجملة بحساب الغروش أربعة و خمسون غروشا إلا ربع غرش ليوزعها عليهما و على خمسة أنفار غيرهما عكامة من جماعتهما و يقوموا جميعاً في خدمته من الأمور المتعلقة بالعكامة و السقاوية و الطباخة و الصوبية و الفرائشة على العادة القديمة من دمشق إلى دار السلطنة قسطنطينية المحمية و تضامنا و تكافلا في ذلك مالا و ذمة بالأمر الشرعي إقراراً مصدقاً من منلا عبد المؤمن بن عبد الرحمان من جانب حضرة الأفندي المشار إليه وكالة عنه في ذلك تصديقاً و جاهاً و شفاهاً تحريراً في اليوم التاسع و العشرين من ربيع الأول لسنة سبع و عشرين و ألف

## Commento

Anche in questo caso, come nei due documenti precedenti, troviamo un personaggio di fama – questa volta quasi certamente identificato – diretto a Istanbul/Costantinopoli. A giudicare dalla sua biografia, come ricordato in nota, le fatiche del lungo viaggio furono ripagate da un prestigioso impiego nella capitale ottomana.

<sup>36</sup> Abbiamo qui un esempio di *kafāla*, un istituto che, pur ricordando la fideiussione dei sistemi giuridici occidentali, presenta tuttavia due tipologie. La prima prevede che il garante si obblighi a far comparire in tribunale la persona del debitore (*kafāla bi l-nafs* o *dhimma*). La seconda prevede invece che il garante si impegni con il creditore a garantire con i propri mezzi il pagamento del debito, qualora il debitore manchi o non sia in grado di farlo (*kafāla bi l-māl*). A questo proposito si veda Linant de Bellefonds 1997.

<sup>37</sup> Nell'anno del documento il giudice risulta essere Nawāl Sa'd al-Dīn (al-Ghazzī 1999, 1, 237).

## 5) RTA, vol. 15, 346

Il capo-carovana (*kārwan bāshī*)<sup>38</sup> Mārdūs figlio di<sup>39</sup> Sultān, il cristiano di Julfa, suo fratello Makardīh figlio del suddetto Sultān, Yāghūb figlio di Mārītūs e Mīrū figlio di Awānīs, hanno concluso un contratto con *shaykh* ‘Alī b. Badr il capo-cammeliere (*jammāl bāshī*), ḥājī Muḥammad b. Sabāh e *shaykh* Muḥammad b. Badr.

Il contratto riguarda i loro cammelli, sedici in tutto, abili al trasporto e al viaggio di sola andata dalla città di Aleppo la Grigia alla città di Baghdād, in compagnia della carovana diretta a Baghdād. Ogni cammello trasporterà per loro un carico di centodiciassette *raṭl* di Aleppo,<sup>40</sup> per un compenso di diciotto *ghirsh riyālī* per cammello.

Il contratto è stato legalmente stipulato secondo la procedura concordata. Essi sono anche d'accordo sul fatto che qualsiasi eccedenza rispetto ai suddetti centodiciassette *raṭl* sia a sua spese e che quattro cammelli trasportino per loro tende, arnesi di cucina, coperte per la notte..., acqua e orzo, lungo tutto il tragitto. Tale accordo è stato da loro pienamente accettato ed è stato registrato il giorno cinque del mese di Muḥarram al-Ḥarām dell'anno 1038 [4 settembre 1628].<sup>41</sup>

عاقده مارديوس ولد سلتان النصراني الجلفاي كاروان باشي و أخوه مكرديح ولد سلتان المرقوم و ياغوب ولد ماريتوس و ميرو ولد اوانيس للشيخ علي بن بدر جمال باشي و الحاج محمد بن سباح و الشيخ محمد بن بدر علي جمالهم التي قدرها ستة عشر جملاً المعدين للشيل و السير من مدينة حلب الشهباء إلى مدينة بغداد ذهاباً صحبة القفل الموجه إلى بغداد على أن يحملوا لهم على كل جمل مائة و سبعة عشر رطلاً حلبياً بأجرة قدرها عن كل جمل ثمانية عشر عروشاً ريالياً معاقدة شرعية جرت بينهم على الوجه المرضي ثم وقع الاتفاق بينهم على أن مهما زاد على المائة و السبعة عشر رطلاً المزبورة تكون بحسابه و على أن تحمل لهم على كل أربعة جمال خيمة و مطبخية و مفرش و... و الماء و الشعير في الطريق اتفاقاً مقبولاً منهم القبول التام و على ما جرى وقع التحرير في اليوم الخامس من محرم الحرام لسنة ثمان و ثلاثين و ألف

**38** Come osservato da Masters (1988, 114), il capo carovana regolava il numero di ore di viaggio e di sosta e agiva da giudice in caso di dispute legali, ad eccezione dei casi penali. Era in genere scelto all'interno del gruppo di mercanti in viaggio in virtù della sua esperienza e delle sue connessioni e legami con le varie comunità presenti lungo il percorso.

**39** Nell'onomastica araba, il termine *walad*, in contrasto con *ibn*, era usato per distinguere cristiani ed ebrei dai musulmani. Si veda anche la diversa grafia per i nomi propri seguenti: Sultān per l'islamico Sultān e Yāghūb per l'islamico Ya'qūb.

**40** Il *raṭl* di Aleppo misurava circa 2,28 kg (Hinz 1955, 30) ed era utilizzato principalmente per le merci solide e per l'olio.

**41** Nell'anno del documento il giudice risulta essere (ancora?) Muṣṭafā (al-Ghazzī 1999, 1, 237).

## Commento

Abbiamo qui menzione di un contratto di viaggio e trasporto lungo uno degli assi principali del commercio carovaniero via terra che permetteva di collegare l'area mediterranea orientale con la Mesopotamia e da lì verso l'Iran e l'Oriente centroasiatico.

Secondo Masters (1988) i forti cambiamenti climatici stagionali dettavano il ritmo delle partenze da Aleppo verso Baghdād, con i mesi di dicembre, aprile e maggio considerati particolarmente propizi. La data del documento, corrispondente al mese di settembre, non sembra rientrare in questo schema, come anche nel caso del documento seguente, a meno di non ipotizzare la volontà da parte dei contraenti di organizzare per tempo un viaggio che mediamente durava quarantacinque giorni.

I mercanti sono indicati come cristiani di Julfa, cioè Armeni appartenenti a una comunità mercantile nota per il suo importante ruolo nel commercio asiatico, sia regionale che interregionale. Il testo non chiarisce di quale Julfa si tratti. Infatti, il nome potrebbe riferirsi alla Julfa dell'Azerbaigian - poi nota come 'Vecchia' Julfa, oggi parte della Repubblica dell'Azerbaigian e divisa dal fiume Arasse dall'omonima Julfa in territorio iraniano - o alla 'Nuova' Julfa voluta da Shāh 'Abbās (r. 1587-1629) all'inizio del Seicento nei pressi di Işfahān e poi inglobata nella capitale safavide, dove una grossa percentuale della popolazione armena fu costretta a risiedere. In ogni caso, gli Armeni continuarono ad avere un ruolo rilevante nel commercio della seta tra l'Iran e l'Impero ottomano, stabilendo anche una numerosa rappresentanza proprio in Aleppo (Carlswell 1991; Masters 1988, 81-5; Aslanian 2011).

Ricordiamo che alla data del documento, il 1628, l'Iraq e la sua capitale Baghdād erano sotto il controllo safavide grazie alla campagna vittoriosa di Shāh 'Abbās del 1624. È probabile che i mercanti armeni, anche in quanto cristiani, avessero più agio a muoversi tra territori contesi e in stato di guerra più o meno aperta.

## 6) RTA, vol. 22, 21

Al Consesso della nobile Legge,

[sono comparsi] *ḥājj* Farāj b. Sulaymān di Tadmur,<sup>42</sup> residente del quartiere Sakhanīn in Aleppo<sup>43</sup> e di professione noleggiatore di [animali da trasporto];<sup>44</sup> ‘Alī b. *ḥājj* Aḥmad di Tadmur, residente del suddetto quartiere e anch’egli noleggiatore; Muḥammad b. ‘Alī b. Muḥammad di Tadmur; Darwīsh b. Aḥmad di Tadmur, residente del suddetto quartiere e anch’egli noleggiatore.

Tutti costoro hanno riconosciuto di aver preso e ricevuto dal Modello dei serenissimi, il Pilastro dei gloriosi, sua Eccellenza Murād *afandī* del *daftarī* di Aleppo<sup>45</sup> [...] la somma di trecentoquarantadue *ghirsh asadī* a loro data quale compenso per diciannove muli abili al trasporto e al viaggio. Questi muli devono trasportare il denaro della Tesoreria di Aleppo da Aleppo alla Dimora della Pace, la ben protetta città di Baghdād. [Le suddette persone] dovranno fornire il servizio necessario ai muli lungo il tragitto secondo la pratica consueta.

Tale riconoscimento è stato considerato valido e confermato da Yūsuf *beshe* b. Muḥammad, il rappresentante legale per conto del suddetto *daftarī*, in presenza e oralmente.<sup>46</sup>

*Ḥājj* Ismā‘īl b. *ḥājj* Sulaymān di Tadmur, residente dello stesso quartiere, ha garantito per i loro beni e le loro persone riguardo a quanto detto. La garanzia è stata accettata sulla base di un ordine legale.

Registrato il giorno cinque del mese di Rajab dell’anno 1050 [/21 ottobre 1640].<sup>47</sup>

أقر بمجلس الشرع الشريف الحاج فراج بن سليمان التدمري المكارى من محلة السخنين بحلب و علي بن الحاج أحمد التدمري المكارى من المحلة المذكورة و محمد علي بن محمد

<sup>42</sup> Il nome arabo di Palmira, la celebre località nabatea ai tempi della presenza romana in Oriente. Da sempre luogo di collegamento tra la Mesopotamia e la Siria, in epoca ottomana è descritto, tuttavia, come un «miserable village» (Bosworth 2000, 79).

<sup>43</sup> Grafia alternativa di al-Sakhhāna, un’area in gran parte rurale fuori Bāb al-Nayrab. Prendeva nome da al-Sakhna, una tappa carovaniera nel deserto vicino Tadmur/Palmira, da cui proveniva la maggior parte dei suoi abitanti, perlopiù membri di clan beduini. Come nel caso di altri immigrati di umili origini, questi trovavano impieghi di basso rango come «camel drivers and guides in the caravan service, manual laborers in industry and agriculture, and domestics» (Marcus 1989, 55). Si vedano anche al-Qal’ajī 1989, 186; al-Ghazzī 1999, 2, 273).

<sup>44</sup> Il termine *mukārī* indicava il noleggiatore di cavalcature, in particolare di muli e asini.

<sup>45</sup> Il *daftarī*, o *daftardār*, era il tesoriere capo di una provincia.

<sup>46</sup> Il termine *beshe* era usato per ufficiali di grado inferiore (Marino 1997, 150 nn. 50-1).

<sup>47</sup> Nell’anno del documento il giudice risulta essere Ḥusām ‘Abd al-Raḥmān Kāmī (al-Ghazzī 1999, 1, 237).

التدمري و درويش بن أحمد التدمري المكاربي من المحلة المذكورة بأنهم قد قبضوا و تسلّموا من قدوة أرباب الإقبال عمدة أصحاب الإجلال حضرة مراد أفندي الدفتري بحلب و هو دفع إليهم مبلغاً قدره ثلاثمائة و اثنين و أربعين غروشاً أسدياً أجرة تسعة عشر بغلاً معتاد للحمل و السير يحمل عليها مال خزانة حلب من حلب إلى دار السلام بغداد المحروسة و يقوموا بالخدمة اللازمة عليها في الطريق على العادة المعتادة إقراراً مصدقاً من يوسف بشه بن محمد وكالة من جانب الدفتري المشار إليه وجاهاً و شفاهاً و كفلهم الحاج إسماعيل بن الحاج سليمان التدمري من المحلة المذكورة بهذا الخصوص نفساً و مالاً كفالة مقبولة بالأمر الشرعي تحريراً في اليوم الخامس من رجب لسنة خمسين و ألف

## Commento

Che le entrate della tesoreria di Aleppo fossero recapitate a Baghdād, probabilmente con una scorta militare di cui nel testo non si parla, da un lato corrisponde ad una pratica usuale dell'amministrazione ottomana, vale a dire reperire fondi dovunque fossero e utilizzarli dove necessario; dall'altro, in questo caso, il trasferimento potrebbe essere collegato alla riconquista di Baghdād e dell'Iraq da parte degli ottomani (1638) e alle spese della campagna militare condotta personalmente dal sultano Murād IV, il quale, alla data del documento era deceduto da alcuni mesi.

## 7) RTA, vol. 22, 117

Al Consesso della nobile Legge,

*ḥājj* Jum'a b. 'Umar il turkmeno del clan Qara Qoyūnlū,<sup>48</sup> residente nel quartiere al-Hujjāj nella protetta città di Aleppo,<sup>49</sup> ha riconosciuto di aver dato a nolo a *darwish* Faḥallāh b. Badrkhān il persiano, a *ḥājj* Rajab b. Sahānqulī il persiano e a *darwish* Amīn b. 'Abdallāh il persiano, tutti i suoi tre cammelli che essi hanno preso a nolo da lui con proprio denaro e per se stessi.

Ognuno di questi tre cammelli dovrà portare sessanta *raṭl* damasceni di mercanzie,<sup>50</sup> tranne farina, acqua e utensili per cucina e ten-

<sup>48</sup> Con questo nome si fa riferimento alla nota confederazione turcomanna del 'Montone Nero' che tra la fine del XIV e buona parte del XV secolo dominò un vasto territorio compreso tra l'Anatolia orientale, l'Azerbaigian, l'estremo nord-est della Siria, l'Iraq centro-settentrionale e l'Iran occidentale. Comunità tribali con questo nome continuarono evidentemente a risiedere in quelle zone, eventualmente migrando periodicamente verso la Siria settentrionale, anche dopo la fine della dinastia.

<sup>49</sup> Anche noto come Jubb Qaramān e al-Bakrajī, al-Hujjāj era un quartiere relativamente povero all'esterno di Bāb al-Ahmar a ovest della Cittadella (Marcus 1989, 280; al-Ghazzī 1999, 2, 267; al-Qal'ajī 1989, 121, 137-8, 155).

<sup>50</sup> Il *raṭl* di Damasco equivaleva a circa 1,85 kg (Hinz 1955, 30).

da che sarà trasportata insieme alla mercanzia. Ognuno di loro tre monterà uno dei cammelli per andare da Aleppo alla nobile Mecca, quindi al monte 'Arafa, e di nuovo alla nobile Mecca. Il noleggio per ciascun cammello ammonta a quarantadue *ghirsh riyālī*, il che fa un totale di centoventisei *ghirsh riyālī*. Di questa somma [*hājī Jum'a*] ha già in precedenza preso ottanta *ghirsh riyālī* quale anticipo; il resto, vale a dire, trentasei [*sic*] *ghirsh riyālī*, gli sarà pagato da loro nella località di Muzayrīb.<sup>51</sup>

Il noleggio e la richiesta di noleggio sono legali e comprendono offerta e accettazione delle due parti conformemente alla Legge. Il riconoscimento è stato considerato valido e confermato dai summenzionati per i quali tale riconoscimento è stato fatto, in presenza e oralmente.

*Hājī Aḥmad b. 'Aī* il turkmeno del clan *Ūj*<sup>52</sup> è comparso [al cospetto del giudice] e ha garantito per la responsabilità di *hājī Jum'a* con i suoi beni e con la sua persona a questo riguardo, tramite ordine legale. La garanzia è stata accettata.<sup>53</sup>

Registrato il giorno ventitré del mese di Ramaḍān dell'anno 1050 [6 gennaio 1641].

أقر بمجلس الشرع الشريف الحاج جمعة بن عمر التركماني من طائفة قره قيونلو الساكنين بمحلة الحجاج بحلب المحروسة بأنه قد أجر من درويش فتح الله بن بدرخان العجمي و الحاج رجب بن سحانقلي العجمي و درويش أمين بن عبد الله العجمي فاستأجروا منه بمالهم لنفسهم جميع جماله الثلاثة ليحمل على كل جمل ستين رطلاً شامياً من الأمتعة ما عدا الدقية و الماء و المطبخ و الخيمة أنه يحملها مع الأمتعة المزبورة و يركب كل واحد على جمل منها و يذهب من حلب إلى مكة المكرمة ثم إلى جبل عرفات ثم إلى مكة المكرمة المزبورة بأجرة قدرها عن كل جمل اثنين و أربعين غروشاً ريالياً فالجملة ستة و عشرين و مائة غروش ريالياً منها ثمانون غروشاً

**51** Oggi nella Siria meridionale, al confine con la Giordania, questa località a circa centoventi chilometri da Damasco, doveva la sua importanza al fatto che la carovana siriana del pellegrinaggio trovava qui la sua composizione definitiva. Subito dopo la conquista ottomana, il sultano Selim I (r. 1512-20) fece costruire un forte che ospitava una grossa guarnigione di truppe imperiali e locali (al-Khiyārī 1969-80, 1, 91-4; *Seyahatnāmesi* 2008, 9, 288-9; Salati 2007, 131, n. 10). Era prassi comune saldare eventuali conti e debiti in una delle varie tappe indicate nelle guide ad uso dei pellegrini (Establat, Pascual 1998, 83).

**52** Secondo lo studioso Enver Çakar, all'inizio del periodo ottomano comunità semi-nomadi di Turcomanni del ramo *Ūç-ok* degli *Oğuz*, attestate in Siria già dal XIII secolo, risiedevano in numero consistente nei distretti di Damasco, Aleppo, Hama, Homs e Tripoli e come tali appaiono nei registri catastali. La loro sussistenza si basava sull'allevamento di animali (capre e pecore in particolare), il che spiega le loro migrazioni stagionali (Çakar 2002, 325, 328). Sui turcomanni in Aleppo si veda anche Marcus 1989, 20, 30, 140-1.

**53** L'intervento di un garante dell'accordo, anche se appartenente ad altro ramo turkmeno, collima con quanto osservato da Faroqhi riguardo al fatto che «each group of nomad and semi-nomad camel drivers was represented by a group leader who possessed some authority over his men. It was the main responsibility of the leader to make sure that camel drivers against whom a court case was initiated appeared before the *kadi*» (1982, 525-6).

ريالياً مقبوضة بيده منهم سلفاً و تعجلاً و الباقي و هي ستة و ثلاثون غروشاً ريالياً يدفعوها إليه في المزاريب إيجاباً و استئجاراً شرعيين مشتملين على إيجاب و قبول من الطرفين شرعاً إقراراً مصدقاً من المقر لهم المذكورين وجاهاً و شفاهاً و حضر الحاج أحمد بن علي التركماني من طائفة اوج و كفل عن ذمة الحاج جمعة المزبور بهذا الخصوص نفساً و مالا بالأمر الشرعي كفالة مقبولة شرعاً تحديراً في اليوم الثالث و العشرين من رمضان لسنة خمسين و ألف

### Commento

A dispetto delle relazioni tese e dei periodi di scontro militare tra le due grandi potenze del mondo islamico del tempo, l'Impero ottomano campione del sunnismo e l'Iran safavide sciita, la presenza di pellegrini e/o mercanti persiani nel cosmopolita mondo mercantile di Aleppo è un dato di fatto. Masters (1988, 74) osserva a ragion veduta che le difficoltà generate dalle tensioni settarie per i mercanti sunniti in terra d'Iran e per quelli persiani sciiti in terra ottomana andarono a tutto vantaggio delle comunità mercantili cristiane, tuttavia, sempre Masters (1988, 80-1) rileva che benché scarsa in termini numerici e di attività commerciale la comunità persiana di Aleppo non fu oggetto di particolari discriminazioni e rimase costante nel tempo.

Le carovane di pellegrini e/o mercanti persiani in arrivo ad Aleppo durante la stagione del *hajj* si univano poi al convoglio aleppino in direzione di Damasco. La presenza di pellegrini persiani a Mecca e Medina era a volte occasione per tumulti e incidenti (Faroqhi 1994; Salati 2001), un fenomeno, tra l'altro, che perdura ai nostri giorni. Così si spiegano, in parte, i temporanei editti che vietavano a costoro di recarsi nelle Città Sante, dei quali il più famoso è quello promulgato da Murad IV nel 1047/1638, un atto probabilmente connesso alla guerra ottomano-safavide che avrebbe portato alla riconquista ottomana di Baghdād e del 'Irāq. Anche se, come si evince indirettamente dal nostro documento, tale divieto non ebbe durature conseguenze, è pur vero che a ciascun pellegrino persiano era chiesto un usuale tributo di entrata nelle Città Sante, oltre ad altre forme di esazioni e richieste di denaro.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Si veda al-'Ayyāshī 2006, 431-3. Lo stesso al-'Ayyāshī (2006) riferisce che lo stesso tributo, circa diciannove *dīnār* in oro nel 1073/1663, era richiesto ai pellegrini provenienti dal Marocco e dall'India, cioè da paesi non soggetti all'autorità ottomana.

## 8) RTA, vol. 10, 520

Al Consesso della nobile Legge,

al cospetto di nostro signore e maestro, lo studioso di grande erudizione, il più sapiente pilastro [dei dotti], la guida delle illustri autorità, la crema degli eccellenti, il benefattore dei giorni e delle notti, il giudice della legge del [profeta] Muḥammad, il servitore del tappeto di preghiera di Muḥammad, l'abolitore delle odiose e ripugnanti innovazioni, il protettore della comunità musulmana, il giudice in carica nella città di Aleppo.<sup>55</sup>

È comparso il vanto dei perfetti insegnanti e degli eccellenti studiosi, nostro signore Yāsīn *afandī* figlio del defunto *mullā* Maḥmūd, il segretario dell'ufficio della contabilità (*muḥāsaba*) in Aleppo.<sup>56</sup> Davanti al giudice egli ha dichiarato di aver deciso di compiere in questo anno benedetto il pellegrinaggio alla sacra Casa di Dio e di visitare la tomba del Prescelto, il signore dell'umanità - possa Dio pregare la migliore delle preghiere per lui e di concedergli la salvezza più completa.

Egli ha fatto in modo che suo fratello *sīdī* Bakr *jalabī*<sup>57</sup> prenda il suo posto nell'esecuzione dei compiti connessi con il segretariato dell'ufficio della contabilità e nell'esecuzione delle mansioni a lui assegnate, vale a dire la supervisione del *waqf* a favore dell'ospedale fondato dal defunto Arghūn al-Kāmil,<sup>58</sup> il segretariato del *waqf* del defunto al-Nishānjī<sup>59</sup> e la recitazione di preghiere per il *waqf* della moschea 'Adliyya.<sup>60</sup>

Egli ha richiesto al giudice l'autorizzazione per partire e l'autorizzazione per suo fratello affinché lo sostituisca e si occupi degli affari del segretariato dell'ufficio della contabilità e delle altre suddette mansioni a lui assegnate e di altro.

Il suddetto giudice ha dato loro l'autorizzazione riguardo a quanto detto. Tale autorizzazione è stata pienamente accettata da entrambi e di buon grado.

<sup>55</sup> Nell'anno del documento il giudice risulta essere 'Abd al-Bāqī (al-Ghazzī 1999, 1, 238).

<sup>56</sup> Nell'uso ottomano, il termine *muḥāsaba* si riferisce al dipartimento della contabilità finanziaria con a capo il *daftardār* (Findley 1993a).

<sup>57</sup> Sia *sīdī* che *jalabī* (grafia araba per il turco *çelebi*) erano titoli onorifici di personaggi di medio rango.

<sup>58</sup> Fondato da un governatore mamelucco nel 1354, a poca distanza da Bāb Qinnasrīn, il Bīmāristān Arghūn al-Kāmilī era uno dei due ospedali di Aleppo. L'altro era il Nūrī (al-Ghazzī 1999, 2, 82-3; al-Qal'ajī 1989, 98).

<sup>59</sup> Con il nome al-Nishānjī è noto un governatore di Aleppo nel tardo XVI secolo, poi nominato vizir nel 1580. Egli finanziò la costruzione di numerosi *khān* e botteghe che poi convertì in *waqf* a favore di scuole e moschee (Watenpauh 2004, 114-15).

<sup>60</sup> Costruita intorno alla metà del Cinquecento dal governatore ottomano Muḥammad Pasha Dukākīn nell'area di Sāḥa Bizza, la moschea doveva il suo nome alla vicinanza con il Gran Tribunale, in arabo *Dār al-Adl* (al-Ghazzī 1999, 2, 89-92).

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno venti del benedetto mese di Ramaḍān dell'anno 1065 [/24 luglio 1655]

لما حضر بمجلس الشرع الشريف لدى مولانا و سيدنا العالم العلامة العمدة الفهامة عمدة  
الموالي الكرام زبدة الاعالي الفخام حسنة الليالي و الأيام حاكم الشريعة المحمدية خادم السجادة  
الأحمدية ماحي البدع الردية حامى الملة الإسلامية المولى المولى بمدينة حلب (...) فخر  
المدرسين و الفضلاء الكاملين مولانا ياسين أفندي بن المرحوم مثلاً محمود كاتب المحاسبة  
بحلب و قرر لدى المولى بأنه في هذه السنة المباركة قد عزم على الحج الى بيت الله الحرام و  
زيارة ضريح المصطفى سيد الأنام ، عليه من الله أفضل الصلاة و أتم السلام ، و أنه قد أقام  
مكانه أخاه سيدي بكر جلبي في رؤية أمور كتابة المحاسبة الى حين عوده و في رؤية أمور  
وظائفه و هي أمور النظارة على وقف مارستان المرحوم ارغون الكامل و الكتابة بوقف المرحوم  
النشانجي و الدعاجية بوقف العادلية و التمس من الحاكم الإذن بالذهاب و الإذن لأخيه بالقيام  
مقامه في رؤية أمور كتابة المحاسبة و رؤية أمور وظائفه المرفومة و غيرها فأذن لهما المولى  
المومى اليه بذلك كله ، إنذا مرضياً مقبولاً منهما قبولاً تاماً ، و كتب ما وقع و حرر بالطلب في  
اليوم العاشرين من شهر رمضان المبارك لسنة خمس و ستين و ألف

### Commento

Anche se questo documento non presenta alcun tipo di accordo di viaggio e trasporto, si è deciso di inserirlo in questa selezione in quanto spiega le modalità di autorizzazione al pellegrinaggio per i funzionari dell'amministrazione ottomana. In questo caso, tale permesso viene concesso dal giudice sciaraitico in quanto competente, come stabilito dalla Legge, nelle questioni riguardanti la gestione e la nomina del personale addetto all'amministrazione dei *waqf* pubblici.

### 9) RTA, vol. 27, 280

Al Consesso della nobile Legge,

*ḥājj* Yaḥyā b. Barakāt al-Sakhkhīnī, posto di fronte a *ḥājj* 'Abdal-lāh b. 'Aṭā' Allāh al-'Alī, ha iniziato un'azione legale dicendo nella sua dichiarazione che quattro anni prima il suddetto convenuto aveva noleggiato da lui due cammelli [per il viaggio] di andata e ritorno dalla nobile Mecca - che Dio la esalti - al santuario del nostro signore 'Alī<sup>61</sup> - che Dio sia soddisfatto di lui e di tutti i Compagni<sup>62</sup> - per una somma di trentotto *sharīfī* d'oro. Per conto del convenuto e agen-

<sup>61</sup> Da intendersi il santuario di 'Alī b. Abī Tālib, il cugino e genero del Profeta, nella città di Najaf in 'Irāq, rientrata in possesso ottomano dopo la guerra ottomano-safavide del 1638.

<sup>62</sup> Tipica formula sunnita di rispetto nei confronti dei Compagni (*Ṣaḥāba*) del Profeta.

do su suo ordine, egli diede alla guida altre tre monete d'oro per le spese. Di questo ammontare il suddetto convenuto gli diede ventitré monete d'oro cosicché diciotto monete d'oro rimangono ancora a suo [dell'attore] credito.

[L'attore] ha quindi richiesto che il convenuto fosse interrogato e desse una risposta. Interrogato a proposito della veridicità di quest'affermazione, [il convenuto] ha replicato e detto che egli prese a nolo dall'attore i due cammelli succitati per una somma di ventidue *sharīfī* d'oro e non di più. Ha quindi negato tutto il resto tranne questo.

All'attore è stato richiesto di produrre una chiara prova a sostegno della sua rivendicazione ma non essendo in grado di farlo ha allora chiesto al suddetto convenuto di prestare giuramento. [Il convenuto] ha quindi prestato giuramento secondo la Legge e ha giurato in nome di Dio, il Clemente e Misericordioso, di non aver preso a nolo i due cammelli suddetti per una somma di trentadue [sic] monete d'oro, di non avergli ordinato di pagare alcunché per suo conto e che la tariffa ammontava a ventidue monete d'oro e non di più.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno ventinove del mese di Rabī' I dell'anno 1070 [/14 dicembre 1659].<sup>63</sup>

ادعى بمجلس الشرع الشريف الحاج يحيى بن بركات الشخيني بمواجهة الحاج عبد الله بن عطاء الله العالي قانلاً في دعواه أن المدعى عليه المزبور من مدة تزيد على أربع سنين (ماضية) استأجر منه جملين من مكة المشرفة ، شرفها الله ، إلى مشهد سيدنا علي ، رضي الله عنه و عن الصحابة أجمعين ، إياباً بأجرة قدرها ثمانية و ثلاثين ذهباً شريفاً (... ) و دفع عنه بأمره للدليل خرجاً ثلاثة أخرى من الذهب المسطور و أن المدعى عليه المسطور دفع له من ذلك ثلاثة و عشرين ذهباً و بقي له عليه ثمانية عشر ذهباً و سئل سؤاله و رد الجواب عن ذلك فسدل المدعى عليه المزبور عن حقيقة هذه الدعوى فأجاب أنه استأجر من المدعى الجملين المذكورين باثني و عشرين (ذهباً) شريفاً و لا غير و أنكر ما عدا ذلك ، ثم لما طلب من المدعي بينة تشهد له بطبق دعواه و أظهر العجز عنها و التمس يمين المدعى عليه المزبور و حلف بالله العظيم الرحمن الرحيم على أنه لم استأجر الجملين المرقومين بثمانية و ثلاثين ذهباً و لم يأمره بدفع شيئاً عنه بل أن الأجرة اثنان و عشرين ذهباً لا غير اليمين الشرعي ، و كتب ما وقع و حرر بالطلب في اليوم التاسع و العشرين من ربيع الأول لسنة سبعين و ألف

## Commento

Non è dato di sapere con certezza se il viaggiatore sia sciita o meno, come potrebbe suggerire la sua destinazione - il santuario di 'Alī a Najaf. Da tener presente, comunque, che la devozione nei suoi confronti coinvolgeva, con gradi diversi di intensità, tutto il mondo islamico.

Nella sua procedura il documento segue fedelmente i dettami della Shari'a che prevedono che l'attore, non riuscendo a presentare una

<sup>63</sup> Nell'anno del documento il giudice risulta essere Khayr al-Dīn Muṣṭafā (al-Ghazī 1999, 1, 238).

prova evidente (*bayyina*), cioè la testimonianza di almeno due musulmani giusti (*ʿadl*), sia costretto a chiedere il giuramento del convenuto. Tale giuramento, se pronunciato, fa volgere il procedimento in favore di quest'ultimo.

## 10) RTA, vol. 45, 225

Il Consesso della nobile Legge è stato riunito nel *Dīwān* della ben protetta città di Aleppo,<sup>64</sup> alla presenza dell'onorevole Visir,<sup>65</sup> l'illustrissimo consulente (*al-mushīr al-mufakkhkam*),<sup>66</sup> il coordinatore del mondo, il prudente amministratore degli affari dei popoli grazie al suo penetrante ragionamento, il realizzatore delle importanti questioni dell'umanità grazie al suo corretto giudizio, l'architetto dell'edificio della fortuna e della prosperità, l'edificatore dei pilastri della felicità e della gloria, sua Eccellenza, il consideratissimo Visir e governatore della provincia di Aleppo in carica *ḥājī* 'Alī Pasha,<sup>67</sup>

al Consesso della nobile Legge così riunito e davanti a nostro signore e autorità, il modello di paragone dei gloriosi studiosi e insegnanti, il giudice [di Aleppo],<sup>68</sup> il cammelliere di nome *ḥājī* Ibrāhīm b. *ḥājī* Rustam ha iniziato un'azione legale nei confronti dei due fratelli 'Abd al-Nabī e Muḥammad figli di Muḥammad Husayn; i due fratelli Muḥammad Mahdī e Muḥammad Hādī figli di Sa'īd; Sādiq b. Faṭḥī; 'Alī Akbar b. Muḥammad, e *shaykh* 'Alī b. Majnūn, tutti persiani. Nella sua dichiarazione egli ha detto:

**64** Con *Dīwān* (Consiglio) è da intendersi qui l'organo amministrativo presieduto dal governatore della città, che, in riunione periodiche, esaminava e prendeva decisioni su questioni di ordine locale e provinciale, quali «insecurity on the countryside, food supply to the city, fiscal and budgetary problems, local appointments and popular unrest and complaints» (Marcus 1989, 82). Oltre al governatore/Pasha, ne facevano parte il *qāḍī*, il *muftī*, il *naqīb al-ashraf*, il comandante dei giannizzeri. In virtù del fatto che i governatori erano considerati dei giudici amministrativi indipendenti dal sistema dei tribunali della Shari'a, essi avevano la facoltà di «try offenders who violated public order and security [...]. Theft, assault, fraud, violation of public morals, cursing, and disputes over inheritance, debts and property rights all reached the governor's court. Some individuals who lost in the shari'a court took their cases to the governors» (Marcus 1989, 105, 107-8).

**65** Nell'uso ottomano il termine *dustūr*, 'persona di autorità', era impiegato nella frase *Dustūr-i mükerrrem* quale titolo onorifico del Gran Visir (Lewis, Pellat, Schacht 1991a, 658; Bayerle 1997, 51).

**66** In Bayerle 1997, 58, l'espressione è resa con «field-marshal».

**67** Probabilmente il Moralī 'Alī Pasha citato in al-Ṭabbākh (1988, 3, 252).

**68** Nell'anno del documento il giudice risulta essere Manṣūr Muṣṭafā (al-Ghazzi 1999, 1, 239).

A mio credito e a carico di ‘Abd al-Nabī e di suo fratello Muḥammad, di Muḥammad Maḥdī e di suo fratello Muḥammad Hādī, di Ṣādiq – tutti menzionati sopra – di Zayn al-‘Ābidīn b. Muḥammad, il quale è assente dal tribunale, e del defunto Safar il persiano, vi è una somma di centoundici pezzi d’oro.

Di questa somma, settantadue pezzi d’oro erano un prestito che essi hanno preso e ricevuto da me l’anno scorso lungo la strada del nobile pellegrinaggio, nel luogo di sosta di Dār al-Ḥamrā’,<sup>69</sup> mentre trentasette pezzi d’oro sono la tariffa per i miei cammelli che il suddetto Safar montava lungo la strada del ḥajj.

Essi hanno riconosciuto tutto questo in merito alla somma suddetta nel luogo di sosta di al-Dār al-Ḥamrā’, hanno garantito l’uno per l’altro e hanno dichiarato di essere tutti insieme responsabili in termini di garanzia finanziaria e obbligazione personale. Riguardo a questo mi hanno dato un documento scritto in mio possesso. Inoltre, il suddetto ‘Alī Akbar e *shaykh* ‘Alī hanno dichiarato di essere legalmente responsabili verso di me, finanziariamente e personalmente, per il suddetto gruppo di persone riguardo alla suddetta somma di centoundici pezzi d’oro. Ho accettato la garanzia e ora richiedo la suddetta somma dai convenuti sopra menzionati e chiedo che vengano interrogati.

I convenuti sono stati interrogati a proposito della veridicità della sua pretesa ed essi hanno risposto negando quanto da lui sostenuto.

All’attore è stato quindi richiesto di produrre una giusta prova che certificasse la conformità della sua pretesa come da lui sostenuta. Egli ha fatto comparire a testimoniare a questo proposito i due uomini di nome ḥajj Ramaḍān b. ḥajj Muḥammad del quartiere Juqūrjuq,<sup>70</sup> e ḥajj Muḥammad b. Rustam del quartiere Tātārlar. La loro testimonianza è stata accettata legalmente.<sup>71</sup>

A seguito della richiesta legale di testimoniare e posti di fronte ai suddetti due fratelli ‘Abd al-Nabī e Muḥammad figli di Muḥammad Ḥusayn, ai due fratelli Muḥammad Maḥdī e Muḥammad Hādī figli di Sa’īd, a Ṣādiq b. Fathī, a ‘Alī Akbar b. Muḥammad e a *shaykh* ‘Alī b.

<sup>69</sup> Una delle tappe di sosta lungo il percorso del ḥajj siriano tra Medina e Tabūk. Il luogo è anche chiamato al-‘Uqayri’, Mafārīsh al-Ruzz, Shaqq al-‘Ajūz, al-Zallāqāt e Qawāyir al-Tīn. Queste numerose denominazioni si riferiscono a diversi punti della stessa area. (al-Khiyārī 1969-80, 1, 46; Blackburn 2005, 18, nota 56; Salati 2007, 141 nota 32). Nel corso del Settecento vi furono costruiti un forte con mura e una cisterna d’acqua. Da notare l’esistenza di due luoghi con lo stesso nome lungo il percorso del ḥajj egiziano (Blackburn 2005, 238-9, nota 659, 256, nota 713; Salati 2007, 46, nota 49).

<sup>70</sup> Su questo quartiere relativamente povero nell’area nord-orientale della città si veda al-Ghazzī 1999, 2, 341.

<sup>71</sup> Come si è detto in precedenza, Tātārlar era uno dei quartieri a nord-est della città dove il grosso del commercio carovaniero aveva luogo (si veda anche al-Ghazzī 1999, 2, 250).

Majnūn, i due testimoni hanno testimoniato che l'anno precedente, nel luogo di sosta di Dār al-Ḥamrā' lungo la via del *ḥājj*, i suddetti individui, Zayn al-'Ābidīn b. Muḥammad e il defunto Ṣafar il persiano avevano riconosciuto di essere debitori nei confronti del suddetto attore *ḥājj* Ibrāhīm di centoundici pezzi d'oro... [*m-sh-n-ḥ-q?*],<sup>72</sup> di cui settantadue pezzi d'oro quale prestito da loro contratto e preso da lui e trentasette pezzi d'oro quale tariffa per i suoi cammelli.

[Essi avevano riconosciuto] di essere vicendevolmente garanti e responsabili riguardo ai centoundici pezzi d'oro nei confronti del suddetto *ḥājj* Ibrāhīm tramite garanzia finanziaria e obbligazione personale. Questo riconoscimento era stato da lui confermato.

Tutto ciò avvenne in nostra presenza. Inoltre, 'Alī Akbar e *shaykh* 'Alī ci hanno chiamati quali testimoni del fatto che nel luogo di sosta di Dār al-Ḥamrā' e in nostra presenza loro due avevano dichiarato di essere legalmente responsabili e garanti nei confronti di *ḥājj* Ibrāhīm per il suddetto gruppo di persone riguardo alla suddetta somma di centoundici pezzi d'oro tramite garanzia finanziaria e obbligazione personale. Tale garanzia era stata da lui accettata.

La loro testimonianza è stata considerata valida e pienamente accettata, a seguito dell'accertamento legale della onorabilità dei testimoni (*tazkiya*).<sup>73</sup> A questo punto il giudice della Legge islamica ha sentenziato che i suddetti convenuti paghino i centoundici pezzi d'oro all'attore, il suddetto *ḥājj* Ibrāhīm, come da lui richiesto.

*Ḥājj* Ibrāhīm ha quindi proceduto ad una rivendicazione legale alla presenza dei summenzionati due fratelli 'Abd al-Nabī e Muḥammad figli di Muḥammad Ḥusayn, sostenendo che a suo credito e a loro debito restano ventidue pezzi d'oro. Questi sono stati stabiliti a suo credito e a loro debito per la tariffa dei suoi cammelli che loro due hanno montato lungo la strada del pellegrinaggio.

Essi hanno replicato dicendo di avergli pagato i ventidue pezzi d'oro ma egli non ha confermato la loro affermazione come veritiera. Non disponendo della prova che dimostri tale pagamento, essi hanno richiesto che egli presti giuramento. *Ḥājj* Ibrāhīm ha quindi giurato in nome di Dio, l'Onnipotente, il Clemente e Misericordioso, di non aver preso da loro i ventidue pezzi d'oro. Il giuramento è stato compiuto secondo la Legge.

Il giudice summenzionato, tramite un ordine legale del quale gli era stata fatta richiesta, ha ordinato ai due fratelli di cui sopra di pagare i restanti ventidue pezzi d'oro al suddetto *ḥājj* Ibrāhīm.

<sup>72</sup> Termine non chiaro.

<sup>73</sup> Il termine denota la procedura di accertamento della onorabilità e incensurabilità dei testimoni, un elemento chiave del processo.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno ventinove del mese di Şafar al-Khayr dell'anno 1131 [/21 gennaio 1719].

لما عقد المجلس الشرع بديوان حنب المحروسة بحضور الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الأنام بالرأي الصائب مؤسس بنيان الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة والإجلال حضرة الوزير المحترم الحاج علي باشا والي ولاية حلب حالاً... ادعى بالمجلس المعفود لدى مولانا و سيدنا قدوة العلماء و المدرسين الفخام الحاكم الشرعي الرجل المدعو الحاج إبراهيم بن الحاج رستم الجمال بمواجهة الأخوين عبد النبي و محمد ابني محمد حسين و الأخوين محمد مهدي و محمد هادي ابني سعيد و صادق بن فتحي و علي أكبر بن محمد و الشيخ علي بن مجنون الجميع من طائفة العجم و قال في دعواه إن لي في ذمة عبد النبي و أخيه محمد و ذمة محمد مهدي و أخيه محمد هادي و في ذمة صادق ... المزبورين و ذمة زين العابدين بن محمد الغائب عن المجلس و في ذمة المتوفى سفر العجمي مبلغاً قدره مائة و أحد عشر ذهباً... فمن ذلك اثنان و سبعون ذهباً بطريق القرض اقترضوها و تسلموها مني في العام الماضي في طريق الحج الشريف بمنزل دار الحمراء و سبعة و ثلاثون ذهباً أجرة جمالي التي ركبها سفر المزبور في طريق الحج الشريف و إنهم قد أقروا لي بالمبلغ المذكور بمنزلة دار الحمراء و تضامنوا و تكافلوا لي فيه مالا و ذمة و أعطوني بذلك تمسكاً بيدي و أن علي أكبر و الشيخ علي المزبورين قد كافلا عندي الجماعة المذكورين بالمائة و أحد عشر ذهباً المزبورة مالا و ذمة ضماناً شرعياً و قد قبلت الكفالة و اني الآن أطالب المدعى عليهم المزبورين بالمبلغ المزبور و التمس سؤلهم عن ذلك فسئل المدعى عليهم المزبورين عن حقيقة هذه الدعوى فأجابوا بالإفكار لدعواه المزبورة فطلب من المدعى الحاج إبراهيم المزبور بيعة عادلة تشهد له بدعواه المزبورة على الوجه المحرر فأحضر للشهادة بذلك الرجلين المدعويين الحاج رمضان بن الحاج محمد من محلة جقورجق و الحاج محمد بن رستم من محلة تاتارلر المقبولين الشهادة شرعاً فشهدا بعد الاستشهاد الشرعي بمواجهة الأخوين عبد النبي و محمد ابني محمد حسين و الأخوين محمد مهدي و محمد هادي ابني سعيد و صادق بن فتحي و علي أكبر بن محمد و الشيخ علي بن مجنون المزبورين بأنهم و زين العابدين بن محمد و المتوفى سفر العجمي في العام الماضي في منزلة دار الحمراء في طريق الحج الشريف قد أقروا بأن في ذمتهم للمدعي الحاج إبراهيم المزبور مائة و أحد عشر ذهباً مشنحاً منها اثنان و سبعون ذهباً بطريق القرض اقترضوها و تسلموها منه و سبعة و ثلاثون ذهباً أجرة جماله و أنهم في المائة و أحد عشر ذهباً المزبورة متضامنون و متكافلون للحاج إبراهيم المرقوم مالا و ذمة إقراراً مصدقاً منه جرى ذلك كله في حضورنا و أشهدنا أيضاً علي أكبر و الشيخ علي المزبورين بأنهما في منزلة دار الحمراء قد كافلا بحضورنا الجماعة المذكورين بالمائة و أحد عشر ذهباً المذكورة عند الحاج إبراهيم المذكور كفالة مالية مقبولة منه شهادة شرعية مقبولة منهما بعد التزكية الشرعية قبولاً تاماً فحينئذ حكم الحاكم المشار إليه على المدعى عليهم المزبورين بدفع المائة و أحد عشر ذهباً مشنحاً للمدعي الحاج إبراهيم المزبور بطلبه لذلك حكماً شرعياً ثم ادعى الحاج إبراهيم المرقوم بمواجهة الأخوين عبد النبي و محمد ابني محمد حسين المزبورين بأن له و في ذمتها اثني و عشرين ذهباً مشنحاً استقرت له في ذمتها من أجرة جماله التي ركبها في طريق الحج الشريف و أجابا بأنهما دفعا إليه الاثني و عشرين ذهباً المزبورة و لم يصدقهما على ذلك منهما و لم يكن لهما بيعة على دفعها إليه فطلبها يمينه فحلف الحاج إبراهيم المزبور بالله العظيم الرحمن الرحيم على أنه ما أخذ منهما الاثني و عشرين ذهباً التلخيف الشرعي ثم أمر الحاكم المشار إليه الأخوين المزبورين بدفع الاثني و عشرين ذهباً مشنحاً للحاج إبراهيم المزبور أمراً شرعياً مسؤولاً فيه و كتب ما وقع و حرر بالطلب في اليوم التاسع و العشرين من صفر الخير لسنة إحدى و ثلاثين و مائة و ألف

## Commento

Ancora una volta troviamo coinvolti dei pellegrini persiani, impegnati in un laborioso contenzioso a proposito di un debito non saldato. Il caso sembra essere di una certa importanza dato che l'udienza si svolge nel *Dīwān* (Consiglio) del governatore di Aleppo. Non abbiamo sufficienti elementi per stabilire i motivi di questo intervento del governatore, se non la conferma che egli presiedeva una sorta di tribunale 'alternativo' come spiegato in nota.

### 11) RTA, vol. 62, 142

Quando si è formato il Consesso legale nel *Dīwān* di Aleppo la Ben Difesa, alla presenza dell'onorevole Visir, l'illustrissimo consigliere, l'ordinatore del mondo, colui che sistema le questioni dei popoli con la giusta visione, colui che completa gli affari degli uomini con il penetrante pensiero, l'edificatore dell'edificio della fortuna e del successo, colui che erige i pilastri della felicità e dell'onore, il rispettabile Visir, sua Eccellenza 'Uthmān Pasha, l'attuale Governatore di Aleppo,<sup>74</sup>

al Consesso colà formato, al cospetto di nostro Signore e Autorità, il Vanto dei nobili '*ulamā*', la crema dei gloriosi insegnanti, il giudice della *Sharī'a*, l'uomo di nome *ḥājj* 'Abd al-Fattāḥ b. *ḥājj* Abī Bakr il tintore, mandatario legale per conto del figlio di suo fratello *sayyid*<sup>75</sup> Ṭaha b. *ḥājj* Aḥmad b. *ḥājj* Abī Bakr, residente del quartiere Suwayqa 'Alī nella città di Aleppo la ben difesa,<sup>76</sup> ha sporto reclamo di fronte a Jum'a b. *ḥājj* 'Alī, 'Īsā b. Gharīb, Aḥmad b. Kan'ān, tutti residenti del quartiere *Muḥammad bey*, all'esterno di Bāb al-Nayrab in Aleppo.<sup>77</sup>

Nel suo reclamo egli ha detto:

Il mio mandante, *sayyid* Ṭaha, aveva noleggiato [i servizi] di Jum'a, il convenuto suddetto, affinché questi trasportasse i suoi bagagli sulle sue bestie da soma e viaggiasse con lui fino alla città di al-

<sup>74</sup> Il famoso 'Uthmān Pasha Dūrakī, governatore di Aleppo nel periodo 1737-40 e fondatore della *madrasa* 'Uthmāniyya, nota anche come Riḍā'iyya (al-Ṭabbākh 1988, 3, 258-65; al-Ghazzī 1999, 2, 156-65).

<sup>75</sup> Titolo spettante a chi poteva vantare la discendenza genealogica da 'Alī e Fātima, quindi dal Profeta. La comunità dei discendenti del Profeta era particolarmente numerosa in Aleppo (Salati 1992, 21-47).

<sup>76</sup> Su questo quartiere, uno dei più antichi e importanti di Aleppo, si veda al-Ghazzī 1999, 2, 138-51 e soprattutto David 1998.

<sup>77</sup> Su questo quartiere, situato nella zona sud-est della città, si veda al-Ghazzī (1999, 2, 274-8).

Lādhīqiyya.<sup>78</sup> Il suddetto Jum'a, il giorno di cui sotto [?], si mise in viaggio con il mio mandante e giunse con lui di notte al luogo chiamato Marja Khashhān, fuori Aleppo.<sup>79</sup> In accordo con Jum'a, i suddetti 'Īsā e Aḥmad li incontrarono in quel luogo e tutti [e tre] vollero uccidere il mio mandante. Il suddetto 'Isa infilò un coltello nel collo del mio mandante con l'intenzione di sgozzarlo e lo ferì; poi tutti insieme lo gettarono nella cisterna che si trova nel vigneto situato nelle vicinanze del suddetto luogo ritenendo che fosse morto e presero i suoi beni, il cui valore è noto e ammonta a cento *ghirsh*. Il mio mandante uscì vivo dalla cisterna e si riappropriò dei suoi beni prendendoli da loro in modo legale. In virtù del mandato, richiedo l'applicazione di quanto previsto dalla nobile Legge al proposito e chiedo che siano interrogati.

Interrogati sulla veridicità di questo reclamo, i suddetti convenuti hanno risposto riconoscendo tutto ciò nelle modalità in cui quanto affermato è stato enunciato. Tale riconoscimento è legale.

A quel punto, il giudice di cui sopra ha informato il suddetto attore che la ferita nel collo del suo mandante *sayyid* Ṭaha, qualora conduca alla morte, comporta legalmente il taglione nei confronti del feritore, il suddetto 'Īsā. Ciò che incombe ai suddetti convenuti è la pena discrezionale appropriata quale freno a loro e ai loro pari.<sup>80</sup> Notifica legale.

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato su richiesta il giorno quattordici del mese di Rajab al-Fard dell'anno 11151 [/28 ottobre 1738].

لما عقد المجلس الشرعي بديوان حلب المحروسة بحضور الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدير أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الأتنام بالرأي الصائب مجدد بنیان الدولة والإقبال مشيد أركان السعادة والإجلال (...) الوزير الخطير حضرة عثمان باشا (...) والي ولاية حلب حالاً (...) ادعى بالمجلس المعقود المذكور لدى مولانا و سيدنا فخر العلماء الكرام زبدة المدرسين الفخام الحاكم الشرعي (...) الرجل المدعو الحاج عبد الفتاح بن الحاج أبي بكر الصباغ الوكيل عن قبل ابن أخيه السيد طه بن الحاج أحمد بن الحاج أبي بكر المزبور من أهالي محلة سوقة علي بمدينة حلب المحروسة (...) بمواجهة جمعة بن الحاج علي و عيسى بن غريب و أحمد بن كنعان من أهالي محلة محمد بيك خارج باب النيرب بحلب و قال في دعواه أن " موكلني السيد طه المرفوم كان استأجر جمعة المدعى عليه المزبور ليحمل له أثقاله على دابته و يسافر معه إلى مدينة اللاذقية و أن جمعة المذكور يوم تأريخه بذيله قد سافر بموكلني و أتى به ليلاً إلى مكان يعرف بمرجة خشهان ظاهر حلب و لحقهما عيسى و أحمد المرقومان باتفاقهما مع جمعة المزبور إلى المكان المذكور و أرادوا جميعهم قتل موكلني و أن عيسى المزبور... ؟ ، أمر ) سكين على رقبة موكلني المذكور قاصداً ذبحه فجرحه و ألقوه جميعاً في الجب الكائن

**78** La famosa città portuale Latakia/Laodicea (Elisséeff 1986).

**79** Toponimo non identificato.

**80** Sulla pena a discrezione del giudice (*ta'zīr*) per reati che non comportano l'applicazione delle pene coraniche si veda Izzi Dien 2000.

بالكرم الواقع بالقرب من المكان المذكور ظانين أنه مات وأخذوا الأمتعة المعلومة التي قيمتها مائة غرش و أن موكلني خرج من الجب حياً و ظفر بعد الخروج من الجب بالأمّعة و أخذها منهم بالوجه الشرعي و أني أطلب بالوكالة إجراء ما يقتضيه الشرع الشريف في ذلك و التمس سؤالهم ” ، فسئل المدعى عليهم المرقومون عن حقيقة هذه الدعوى فأجابوا بالإقرار بذلك كله على الوجه المدعى به المحرر أعلاه الإقرار الشرعي ، فحينئذ أعلم الحاكم المشار إليه المدعي المرقوم بأن الجرح الذي في رقبة موكله السيد طه المزبور إن أفضى به إلى الموت يقتص من جارحه عيسى المزبور شرعاً و أن اللازم الآن للمدعى عليهم المرقومين التعزير اللائق بهم... (٩) لهم و لامثاله شرعاً ، إعلماً شرعياً ، و كتب ما وقع و حرر بالطلب في اليوم الرابع عشر من شهر رجب الفرد لسنة 1151

### Commento

Questo documento, come il seguente, segnala la presenza di uno dei più importanti governatori della Aleppo del Settecento, 'Uthmān Pasha, qui in veste di massima autorità all'interno del *Dīwān* della città. Come osservato precedentemente, questo 'Consiglio' funzionava anche da tribunale penale, pur senza escludere la presenza e il ruolo del *qādī*.

Dal testo si evince la componente di rischio che il viaggiare comportava, non solo per le variabili condizioni climatiche ma anche, in questo caso, per la slealtà di coloro che dovevano garantire il trasporto in tutta sicurezza lungo il percorso.

Il giudice, in linea con i dettami della Sharī'a, applica la pena discrezionale visto che la vittima non è morta, che la sua ferita è difficilmente reciprocabile e che, di conseguenza, si rende impossibile l'applicazione del taglione nei confronti di colui che ha inferto la ferita non mortale.

## 12) RTA, vol. 62, 179

Al Consesso della nobile Legge,  
al cospetto del giudice in carica,<sup>81</sup>

sono comparsi *ḥājj* Ibrāhīm b. Muḥammad, noto come al-Mikhilājī,<sup>82</sup>  
Ibrāhīm b. *ḥājj* Murtaqā, *ḥājj* Sulaymān b. *ḥājj* 'Abd al-Raḥmān, *ḥājj*  
'Alī b. Muḥammad, Muḥammad b. *ḥājj* Khalīl al-Jizzjī,<sup>83</sup> Aḥmad b.

<sup>81</sup> Nell'anno del documento il giudice risulta essere Jarāhī Muḥammad 'Ālim (al-Ghazī 1999, 1, 239).

<sup>82</sup> Questo appellativo è forse collegabile con *mikhla* (foraggio) e potrebbe indicare quindi, con l'aggiunta del suffisso *-jī* (forma arabizzata del turco *-ci*) una professione.

<sup>83</sup> Il testo non è chiaro. Nella Jazira esiste un territorio di nome Jaz, ma il termine potrebbe essere collegato a *jizz* (grasso di pecora) e indicare, anche qui, una professione.

*ḥājj* Ḥusayn al-M-d-ā'ili,<sup>84</sup> *ḥājj* Walī b. Abī Dardā, *munlā* Šālīḥ b. *ḥājj* Bayrām, Qara Sulaymān b. Ḥusayn *bey*, Bīkzāda b. Bashīr, Kuslā Muṣṭafā b. Ibrāhīm [...], tutti cammellieri residenti nella ben protetta città di Aleppo.

Alla presenza del vanto dei più illustri e dei più nobili, colui che riunisce l'eccellenza e la generosità, *darwīsh* Muḥammad *āghā* figlio di Ibrāhīm *āghā*, il rappresentante legale autorizzato dell'onorevole Visir, l'illustrissimo consigliere, il regolatore del mondo, il prudente gestore degli affari della comunità grazie al suo penetrante pensiero, colui che porta a compimento le questioni importanti dell'umanità grazie al suo giudizio appropriato, il rinnovatore dell'edificio della prosperità e della felicità, l'edificatore dei pilastri della buona sorte della magnificenza, l'eminentissimo e rispettabilissimo Visir, sua Eccellenza 'Uthmān Pasha, l'attuale governatore della provincia di Aleppo, essi hanno riconosciuto spontaneamente e di propria volontà [quanto segue] nella loro dichiarazione di riconoscimento:

Noi abbiamo ceduto a nolo a sua Eccellenza il suddetto mandante ed egli ha da noi preso a nolo i nostri cammelli... [*al-mayāt* ?], trecento di questi, per il trasporto dei bagagli della *jarda*<sup>85</sup> dalla città di Damasco alla stazione di sosta [lungo la strada del pellegrinaggio] del forte di Ḥadiyya e da lì di nuovo a Damasco, andata e ritorno.<sup>86</sup> La tariffa per il noleggio dei suddetti cammelli è di dodicimila *ghirsh*. Ora noi chiediamo che sua Eccellenza il suddetto rappresentante legale paghi la suddetta tariffa, la quale è stata inviata insieme a lui dalle proprietà del suddetto mandante sua Eccellenza il rispettabile Visir.

In virtù della sua rappresentanza legale, [il mandatario] ha pagato e dato loro dalle proprietà di sua Eccellenza il suddetto mandante, l'ammontare totale della tariffa, dodicimila *ghirsh*, in presenza e osservazione di entrambe le parti.

**84** Testo non chiaro.

**85** Il termine *jarda* (*cerde* in turco) si riferiva a una scorta di cavalleria che aveva il compito di incontrare i pellegrini di ritorno da Mecca proprio al forte di Hadiyya, rifornirli di viveri (riso, olio, orzo, gallette, oltre a indumenti e anche foraggio per gli animali) e scortarli in sicurezza fino a Damasco. Fonti del XVIII secolo indicano che la *jarda* partiva da Damasco nella seconda metà del mese di Dhū l-Ḥijja per giungere a Hadiyya dopo poco più di venti giorni viaggio (al-Budayrī al-Ḥallāq 1959, 11-12).

**86** Hadiyya era un'importante tappa lungo la via della carovana siriana del pellegrinaggio, a circa un centinaio di chilometri a nord di Medina, tra il *wādī* al-Qurā e l'insediamento di al-'Ulā. Il forte fu costruito intorno all'anno del documento, il 1738-9, da Sulaymān Pasha al-'Azm, governatore e responsabile della carovana del pellegrinaggio (*amīr al-ḥajj*) di Damasco. Le sue acque erano in genere evitate dai pellegrini in quanto causavano la diarrea (al-Khiyārī 1969-80, 1, 39; Salati 2007, 145 n. 42; *Seyahatnāmesi* 2008, 9, 305).

Questo noleggìo è comprensivo di offerta e accettazione da entrambe le parti, secondo la Legge. In seguito, i suddetti cammellieri locatori hanno anche riconosciuto che ognuno di essi è legalmente responsabile e garante finanziariamente per gli altri in merito a quanto da essi preso e ricevuto. Se qualcosa del carico trasportato sui loro cammelli dovesse andare perduto a causa di trasgressione o negligenza da parte di uno di loro, quella persona ne sarà ritenuta garante. Essi hanno dichiarato di essere reciprocamente responsabili di tutto ciò secondo la Legge. Se uno dei cammelli noleggiati si ferisse o morisse per qualsiasi motivo, essi si sono anche impegnati a sostituirlo con un altro.<sup>87</sup>

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato il giorno venticinque del mese benedetto di Ramaḍān dell'anno 1151 [/6 gennaio 1739].

Testimoni (*shuhūd al-ḥāl*):

- il vanto degli operosi studiosi, la selezione dei coscienziosi e precisi eruditi *sayyid Yūsuf afandī*, il *muftī* della città di Aleppo;<sup>88</sup>
- il vanto degli eruditi e degli insegnanti *sayyid Aḥmad afandī Ṭahazāda*;<sup>89</sup>
- il vanto degli *'ulamā'* e degli insegnanti *sayyid Abū l-Jūd afandī*, il *naqīb* di Aleppo attualmente;<sup>90</sup>
- il vanto dei nobili discendenti del Profeta e degli insegnanti *sayyid Abū Bakr afandī Fanṣazāda*.<sup>91</sup>

حضر بمجلس الشرع الشريف لدى المولى الحاج إبراهيم بن محمد المعروف بالمخلجي و  
إبراهيم بن مرتضى و الحاج سليمان بن الحاج عبد الرحمن و الحاج علي بن محمد و محمد بن  
الحاج خليل الجزجي و أحمد بن الحاج حسين المضائلي و الحاج ولي بن أبي دردا و منلا صالح  
بن الحاج بيرام و قره سليمان بن حسين بيك و بيك زاده بن بشير و كوسلا مصطفى بن إبراهيم  
الجميع من طائفة الجمالة الساكنين بحلب المحروسة و أقروا بالطوع و الرضا التامين بمحضر  
من فخر الأماجد و الأكارم جامع المحامد و المكارم درويش محمد آغا بن المرحوم إبراهيم آغا  
الوكيل عن قبايل الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدير أمور الجمهور بالفكر الثاقب  
متمم مهام الأنام بالرأي الصائب مجدد بنيان الدولة و الإقبال مشيد أركان السعادة و الإجلال  
الوزير الخطير المحترم حضرة عثمان باشا والي ولاية حلب حالاً و قالوا في إقرارهم إننا قد

<sup>87</sup> Su questa clausola contrattuale si veda anche Establet, Pascual 1998, 82.

<sup>88</sup> Yāsin b. Muṣṭafā Ṭahazāda al-Ḥalabī (m. ca. 1747-8), della potente famiglia Ṭahazāda, fu *naqīb al-ashraf* - capo della comunità locale di discendenti del Profeta - e *muftī* ḥanafita di Aleppo (al-Ṭabbākh 1988, 6, 487-8).

<sup>89</sup> Una delle grandi figure della Aleppo del XVIII secolo, anch'egli della famiglia Ṭahazāda, Aḥmad afandī (m. 1773) ricoprì numerose cariche nell'amministrazione ottomana: *naqīb al-ashraf* di Aleppo, giudice di Gerusalemme e di Baghdād. Fondò una nota *madrassa*, la Aḥmadiyya, a favore della quale costituì importanti *waqf* (al-Ṭabbākh 1988, 7, 69-78; Wilkins 2014).

<sup>90</sup> Probabilmente un membro della famiglia Kawākibī, i principali rivali dei Ṭahazāda nel XVIII secolo, questo Abū l-Jūd afandī non è menzionato nei dizionari bibliografici ma il suo nome ricorre spesso nei registri del periodo.

<sup>91</sup> Si tratta di Abū Bakr b. Maṣṣūr Ibn Fanṣa al-Ḥanafī (m. 1763), in al-Ṭabbākh (1988, 7, 35) è descritto quale insegnante di *madrassa*.

أجرنا من حضرة الموكل المشار إليه و هو استأجر منا جمالنا المايات اللاء عدتها ثلاثمائة  
 جمل ليحمل عليها أثقال الجردة من مدينة دمشق الشام إلى منزلة قلعة هدية ذهاباً و منها إلى  
 مدينة دمشق الشام المزبورة إياباً بأجرة قدرها عن الجمال المؤجرة المذكورة اثنا عشرة ألف  
 غرش و إننا الآن نطالب حضرة الوكيل المومى إليه بأن يدفع إلينا الأجرة المذكورة المرسلة  
 معه من مال جناب موكله الوزير المحترم المشار إليه فحينئذ دفع و سلم إليهم بوكالته من مال  
 حضرة موكلهم المشار إليه جميع الأجرة الذي هي اثنا عشرة ألف غرش في الحضرة و المعاينة  
 إجارة مشتملة على إيجاب و قبول من الطرفين شرعاً ثم أقر المؤجرون المرقومون ثانياً بأن كل  
 واحد منهم كفل الآخر فيما قبضه كفالة مالية و بأنه إن فقد من الأحمال التي علي جمالهم شيء  
 بتعد أو بتقصير من أحدهم يكن ضامناً له و تضامنوا بجميع ذلك ضامناً شرعياً و تعهدوا بأنه  
 مهما عطب من الجمال المؤجرة أو مات فيأتوا بجمل مكانه ، تعهداً تاماً و كتب ما وقع و حرر  
 بالطلب في اليوم الخامس و العاشرين من شهر رمضان لسنة إحدى و خمسين و مائة و ألف

، فخر المحققين مختار الفضلاء المدققين السيد يوسف أفندي المفتي بمدينة حلب

، فخر العلماء و المدرسين السيد أحمد أفندي طه زاده

، فخر العلماء و المدرسين السيد أبو الجود أفندي نقيب حلب حالاً

فخر السادات و المدرسين الكرام السيد أبو بكر أفندي فنصه زاده

## Commento

Può sembrare curioso che il governatore di Aleppo, di nuovo il famoso 'Uthmān Pasha, sia coinvolto in un contratto di trasporto di «carichi/bagagli» (da intendersi vettovaglie e generi alimentari) diretti a un forte nella penisola araba sotto la giurisdizione del governatore di Damasco. In realtà, la macchina organizzativa ottomana, sempre attenta ad una sorta di 'solidale' distribuzione di incarichi e oneri, prevedeva che la *jarda* e il suo carico ricadessero sotto la responsabilità di uno tra i governatori di Aleppo o Tripoli o Sidone. In effetti, per l'anno 1151/1739, una cronaca locale del XVIII secolo, ad opera del damasceno Muḥammad Ibn Kannān, conferma la posizione di 'Uthmān Pasha quale comandante della *jarda*:

'Uthmān Pasha il *muḥaṣṣil*<sup>92</sup> arrivò [a Damasco] il giovedì [della metà del mese] di Shawwāl, pregò il venerdì in moschea e montò il suo campo nella zona di al-Marja, per poi entrare in città a metà del mese di Dhū l-Qa'da. Il giorno del Sacrificio, il dieci di Dhū l-Hijja, il comandante della *jarda*, 'Uthmān Pasha di Aleppo, si mise in viaggio [...]. La carovana dei pellegrini arrivò a Damasco [dai Luoghi Santi] il quarto giorno del mese di Saḥar. (Ibn Kannān 1994, 504-6, traduzione dell'Autore)

<sup>92</sup> Un termine che indica il funzionario incaricato riscuotere determinati tipi di tasse (Findley 1993b).

Abbiamo qui un'ulteriore dimostrazione che l'amministrazione ottomana cercava di essere all'altezza di uno dei suoi compiti principali, vale a dire garantire la sicurezza delle carovane dirette ai e provenienti dai Luoghi Santi al fine di assicurare il regolare svolgimento del pellegrinaggio.

Il documento menziona, a sottolineare l'importanza dell'evento, la presenza di «testimoni del caso» (*shuhūd al-ḥāl*). Con questo termine ci si riferiva a dei testimoni notarili nominati e impiegati dal giudice allo scopo di vigilare e assicurare la regolarità delle udienze. Marcus osserva che ad Aleppo

the witnesses usually included one or two court officers, but the majority of them were Muslim men not in the court's employ: people with an interest in the case, neighbors and associates of the parties, and respectable residents who happened to be in court that day for other business. (1989, 113)<sup>93</sup>

In questo caso è evidente che si tratta di «respectable residents» facenti parte della classe di notabili della città.

### 13) RTA, vol. 62, 181

Al Consesso della nobile Legge,

al cospetto del giudice in carica

sono comparsi Aḥmad b. *shaykh* Ibrāhīm, 'Abdallāh b. *ḥājj* 'Ashūr, *sayyid* Muḥnī b. *sayyid* Sa'd al-Dīn, *sayyid* Sa'd al-Dīn b. *sayyid* Khālīd, tutti membri della corporazione dei venditori e fabbricatori di otri d'acqua in pelle (*qirabiyya*) nella ben protetta città di Aleppo.

Alla presenza del vanto dei nobili, Ḥasan *bey* figlio del defunto Islām Pasha, che è il rappresentante legalmente autorizzato dell'onorevole Visir, l'illustrissimo consigliere, il regolatore del mondo, il prudente gestore degli affari della comunità grazie al suo penetrante pensiero, colui che porta a compimento le questioni importanti dell'umanità grazie al suo giudizio appropriato, il rinnovatore dell'edificio della prosperità e della felicità, l'edificatore dei pilastri della buona sorte della magnificenza, l'eminentissimo e rispettabilissimo Visir sua Eccellenza 'Uthmān Pasha, l'attuale governatore della provincia di Aleppo, essi hanno riconosciuto spontaneamente e di propria volontà e detto nella loro dichiarazione di riconoscimento:

<sup>93</sup> Sul loro ruolo e composizione si veda anche Jennings 1978, 142-7.

Abbiamo venduto a sua Eccellenza di cui sopra, in una singola transazione e in una sola volta,<sup>94</sup> millecinquecento ghirbe (*qirba*). Trecento di queste sono grandi e... (*m-kh-l*) [a sacco ?] della varietà orientale, mentre le altre milleduecento sono di grandezza media e note con il nome *jabalī* [di montagna?].

Il prezzo di vendita è di duemilacinquecento *ghirsh*, vale a dire un *ghirsh* e due terzi di *ghirsh* per ciascuna ghirba. Questo a condizione che noi consegniamo, alla data specificata alla fine del documento, millesettanta delle suddette ghirbe alla persona incaricata di prenderle. In quanto alle restanti ghirbe oggetto della vendita, vale a dire quattrocentotrenta ghirbe di media grandezza della varietà *jabalī*, dobbiamo consegnarle a Muṣṭafā āghā,<sup>95</sup> il mandatario legalmente autorizzato per le spese dell'onorevole suddetto Visir nella città di Damasco.

I suddetti venditori hanno richiesto che il suddetto mandatario Ḥasan bey paghi il prezzo delle ghirbe. [Il denaro] è stato inviato insieme a lui dalle finanze del suo mandante, sua Eccellenza di cui sopra, ed egli lo ha pagato e lo ha consegnato loro dalle finanze del suo mandante al Consesso della nobile Legge, in presenza e con osservazione di entrambe le parti. Essi hanno preso e riscosso da lui tutta la somma *in toto*.

Tutti i suddetti venditori hanno garantito che le ghirbe devono essere esenti da difetti quando si farà la prova con l'acqua dopo aver inciso l'apertura. Quella che risulterà difettosa sarà sostituita con un'altra intatta e senza difetti e dello stesso genere.

Ognuno di loro è legalmente responsabile per il suo socio tramite la garanzia finanziaria in merito a quanto da loro preso e ricevuto e a quanto si sono impegnati a garantire. Essi hanno dichiarato di essere reciprocamente responsabili per tutto questo in virtù del riconoscimento legale [da loro fatto].

Quanto avvenuto è stato scritto e registrato il giorno venticinque del mese benedetto di Ramaḍān dell'anno 1151 [6 gennaio 1739].

حضر بمجلس الشرع الشريف لدى المولى أحمد بن الشيخ إبراهيم و عبد الله بن الحاج عايشور و السيد مهني بن السيد سعد الدين و السيد سعد الدين بن السد خالد الجميع من طائفة القرابية بحلب المحمية و أقروا بالطوع و الرضا التامين بمحضر من فخر الأمجاد حسن بيك بن المرحوم إسلام باشا الوكيل عن قبل جناب الدستور المكرم المشير المفخم نظام العالم مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الأنام بالرأي الصائب مجدد بنيان الدولة و الإقبال مشيد أركان السعادة و الإجلال الوزير الخطير المحترم حضرة عثمان باشا والي ولاية حلب حالاً و قالوا

<sup>94</sup> Letteralmente «con una sola stretta di mano» (*ṣafqa wāhida*).

<sup>95</sup> Il titolo *āghā* (capo, signore) era in genere riservato a ufficiali e comandanti della classe militare ottomana. Nel corso del XVIII secolo fu impiegato quale titolo onorifico di personaggi di spicco della classe mercantile (si veda ad esempio Wilkins 2010, 173-5, 185-92).

في إقرارهم إننا قد بعنا في صفقة واحدة من حضرة الموكل المشار إليه ألف و خمسمائة قريبة منها ثلاثمائة قريبة من القرب الكبار المخلة الشرقيات و ألف و مائتان قريبة من القرب المتوسط المعروفة بالجلليات بثمن قدره عن جميع القرب المذكورة ألفين و خمسمائة غرشاً حساباً عن كل قريبة منها غرش واحد و اثنا ثلث غرش بنأ على أن نسلم من القرب المذكورة للمأمور بقبضها يوم تاريخه بذيله ألف و سبعين قريبة و الباقي من القرب المبيعة المزبورة و هو أربعمائة و ثلاثون قريبة الوسيط الجبلي نسلمه إلى مصطفى أغا وكيلى خرج الدستور المكرم المشار إليه في مدينة دمشق الشام ثم أن البائعين المذكورين طلبوا من حسن بيك الوكيل المذكور بثمن القرب المرسل معه من مال حضرة مركله المشار إليه فدفع و سلم إليهم بمجلس الشرح الشريف من مال حضرة الموكل المشار إليه في الحضرة و المعاينة و هم قبضوه و تسلموه منه بتمامه قبضاً تاماً و تعهدوا البائعون المذكورون جميعهم بأن تكون القرب المذكورة سالمة من العيب عند التجربة بالماء بعد تحزيز أفواهاها و مهما وجد منها معيباً يأتوا ببدله سالماً من نوعه و كفل كل واحد منه صاحبه بما قبضه من الثمن و بما تعهد به كفالة مالية و تضامنوا جميعاً بذلك إقراراً شرعياً و كتب ما وقع و حرر بالطلب في اليوم الخامس و العشرين من شهر رمضان المبارك لسنة إحدى و خمسين و مائة و ألف

#### 14) RTA, vol. 72, 6

Al Consesso della Nobile Legge,  
al cospetto del giudice in carica,<sup>96</sup>

è comparso *shaykh* Muḥammad b. ‘Abdallāh, il quale è stato onorato con la religione dell’Islam e risiede nel quartiere Aqyūl nella città di Aleppo.<sup>97</sup> Alla presenza del latore di questo documento scritto, Ilyās figlio di<sup>98</sup> Mikhā’il noto come Ibn Ḥaddād il cristiano della comunità Rūm, residente nel vicolo (*zuqāq*) Tumā Bishāra nel quartiere Khārij Bāb al-Naṣr in Aleppo la ben protetta<sup>99</sup> e agente di se stesso e rappresentante legale di Yūṣuf<sup>100</sup> figlio di Qasīs il prete e di Sam’ān figlio di Yūṣuf il cristiano della detta comunità, egli [*shaykh* Muḥammad] ha fatto una dichiarazione riconoscimento dicendo:

Tre giorni prima della data indicata sotto ho iniziato una causa legale presso sua Eccellenza il suddetto giudice in carica, sostenen-

<sup>96</sup> Per l’anno indicato nel documento il giudice risulta essere ‘Abbās b. Muṣṭafā (si veda al-Ghazzī 1999, 1, 239).

<sup>97</sup> Su questo quartiere si veda al-Ghazzī 1999, 2, 324-7 e Marcus 1989.

<sup>98</sup> Si noti la grafia di Ilyās con *sād* al posto della usuale *sīn*, una modalità, come abbiamo visto sopra, atta a distinguere l’onomastica cristiana ed ebraica da quella musulmana.

<sup>99</sup> Con il termine ‘Rūm’ si indicava la comunità cristiano-ortodossa della città (Marcus 1989, 40-2; Masters 1988, 91-4). Le aree di Bāb al-Naṣr e Khārij Bāb al-Naṣr, nel quadrante nord-occidentale della città, raggruppavano la maggior parte della popolazione non-musulmana.

<sup>100</sup> Come visto in precedenza, anche qui la grafia inusuale è intesa quale indice della diversità religiosa.

do che quindici anni prima della data sotto indicata i suddetti Ilyās e il suo mandante Yūṣuf il prete e un gruppo di persone della suddetta comunità avevano ingaggiato i miei servizi per tre anni per andare da Aleppo alla città di Roma (*Rūmiyā*), una delle città degli Europei (*Franjī*),<sup>101</sup> allo scopo di curare alcuni loro interessi laggiù dietro un compenso di millecinquecento *ghirsh*, cioè cinquecento *ghirsh* per ciascuno anno.

Io partii alla volta della città di Roma, dove mi presi cura dei loro interessi lungo tutto quel periodo di tempo ma essi non mi hanno mai dato assolutamente nulla del compenso suddetto di millecinquecento *ghirsh*. Io ho richiesto il pagamento del suddetto compenso da parte di Ilyās e il suo delegante suddetto ma Ilyās ha rigettato la mia rivendicazione e ha contestato quanto da me detto affermando che la mia rivendicazione è infondata e non ha validità.

Ora il fatto è che io ho mentito in merito alla mia rivendicazione in quanto in realtà è completamente infondata e priva di qualsiasi validità legale in modo assoluto.

Quando avvenuto è stato scritto e registrato il giorno ventitré del mese di Jumādā II dell'anno 1159 [/13 luglio 1746].

حضر بمجلس الشرع الشريف لدى المولى الشيخ محمد بن عبد الله المتشرف بدين الإسلام الساكن بمحلة اقبول بمدينة حلب و أقر بمحضر من رافع هذا الكتاب الياص ولد ميخائيل النصراني المعروف بابن حداد من كائفة الروم المتوطنين بزقاق توما بشارة خارج باب النصر بحلب المحروسة الأصيل عن نفسه و الوكيل عن قبل خوري يوصف ولد قسيس و سمعان ولد يوصف النصراني من الطائفة المرقومة قائلاً في إقراره إنني من ثلاثة أيام ماضية قبل تاريخه بذيله كنت ادعيت لدى حضرة المولى المشار إليه أن الياص و موكله خوري يوصف المزبورين و جماعة من الطائفة المرقومة من مدة اثنتي عشر سنة ماضية قبل تاريخه بذيله كانوا قد استأجروني مدة ثلاث سنين لأذهب من مدينة حلب لبلدة روميا إحدى بلاد الإفرنج لأجل قضاء مصالحهم بأجرة قدرها ألف و خمسمائة غرش حساباً عن أجرة كل سنة خمسمائة غرش فأبني ذهبت إلى بلدة روميا المرقومة و قمت بقضاء مصالحهم في المدة المذكورة و لم يدفعوا إلي من الأجرة المرقومة التي هي ألف و خمسمائة غرش شيئاً أصلاً و قطعاً و أطالب الياص المرقوم و موكله المسفور بالأجرة المرسومة فأذكر الياص المرقوم دعواي المذكورة و نازعني بأن لا أصل و لا صحة لدعواي المذكورة أصلاً و الحال فأبني مبطل في دعواي المرقومة و أنه في الحقيقة لا أصل و لا صحة لها بوجه من الوجوه أصلاً و قطعاً و كتب ما وقع و حرر بالطلب في اليوم الثالث و العشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة تسع و خمسين و مائة و ألف

### Commento

Questo documento è abbastanza singolare, non tanto per il fatto di registrare la confessione di aver dato luogo ad un procedimento privo di fondamento e falso - di queste dichiarazioni, sui motivi dei qua-

<sup>101</sup> Si veda Traini 1995.

li i documenti non danno spiegazioni, i registri di Aleppo danno ampia documentazione – quanto per il fatto di lasciar intendere che un viaggio alla volta di Roma, sebbene decisamente infrequente e dispendioso, poteva essere contemplato e portato a termine (Marcus 1989, 45, 246).

Non è dato di sapere, inoltre, se la conversione del dichiarante abbia preceduto o sia successiva al presunto accordo con il gruppo di cristiano-ortodossi citato nel testo. Verrebbe da dire che, essendo passati quindici anni, la conversione sia venuta dopo, anche perché riesce difficile pensare che la comunità ortodossa potesse affidarsi ai servizi di un convertito per sbrigare affari interni alla comunità stessa.

Il titolo di *shaykh* che qualifica il convertito rivela che egli era divenuto nel frattempo una personalità di una certa autorità. Il termine connotava infatti un membro della gerarchia religiosa, il capo di una corporazione di mestiere o un responsabile di quartiere. La ricerca di avanzamento sociale sta probabilmente alla base di questa conversione.<sup>102</sup>

## Bibliografia

- Abdel Nour, Antoine (1983). «Le réseau routier de la Syrie ottomane (XVIe-XVIIIe siècles)». *Arabica*, 30(2), 169-89. <https://doi.org/10.1163/157005883x00337>.
- Akgündüz, Ahmet (2009). «Shari'ah Courts and Shari'ah Records. The Application of Islamic Law in the Ottoman State». *Islamic Law and Society*, 16(2), 202-30. <https://doi.org/10.1163/156851909x461690>.
- Alfayfi, Jaber Hasan (2013). *The Image of Turkey and the Turks as "The Other" in al-Khiyārī's Tuḥfat al-'udabā' wa salwat al-ghurabā'. A Travelogue from the Seventeenth Century* [PhD Dissertation]. Leeds: University of Leeds.
- Aslanian, Sebouh David (2011). *From the Indian Ocean to the Mediterranean. The Global Trade Networks of Armenian Merchants from New Julfa*. Berkeley: University of California Press.
- al-'Ayyāshī, Abū Sālim (2006). *Al-Riḥla al-'Ayyāshīyya*. Abū Ḥabīb, UAE: Dār al-Suwaydī.
- Barbir, Karl (1980). *Ottoman Rule in Damascus, 1708-1758*. Princeton: Princeton University Press.
- Bayerle, Gustav (1997). *Pashas, Begs and Effendis. A Historical Dictionary of Titles and Terms in the Ottoman Empire*. Istanbul: Isis Press.
- Bearman, P.J. et al. (eds) (2000). *Encyclopaedia of Islam*, vol. 10. Leiden: Brill.
- Bianchi, Thomas Xavier (éd.) (1825). *Itinéraire de Constantinople à La Mecque Extrait de l'ouvrage turc intitulé, Kitab Menassik el-Hadj de el-Hadj Mehemmed Edib Ebn Mehemmed, Derviche*. Paris.

**102** Sul fenomeno della conversione all'Islam ad Aleppo si veda Marcus 1989, 44. Egli lo ritiene un fenomeno trascurabile nel contesto cittadino, capace di coinvolgere solo persone di bassa estrazione sociale.

- Blackburn, Richard (ed.) (2005). *Journey to the Sublime Porte. The Arabic Memoir of a Sharifian Agent's Diplomatic Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleyman the Magnificent. The Relevant Text from Quṭb al-Dīn "al-Nahrawālī's al-Fawā'id al-saniyah fi al-riḥlah al-Madaniyah wa al-Rūmiyah"*. Beirut: Ergon Verlag Würzburg in Kommission.
- Bosworth, C.E. (2000). s.v. «Tadmur». Bearman et al. 2000, 79-80.
- Bosworth, C.E. et al. (eds) (1993). *Encyclopaedia of Islam*, vol. 7. Leiden: Brill.
- Bosworth, C.E. et al. (eds) (1995). *Encyclopaedia of Islam*, vol. 8. Leiden: Brill.
- Braudel, Fernand (1979). *Civilisation matérielle, économie et capitalisme*. 3 vols. Paris: Armand Colin.
- al-Budayrī al-Ḥallāq Aḥmad (1959). *Ḥawādith Dimashq al-yawmiyya, 1154-1175. al-Qāhira: Maṭba' al-jana al-bayān al-'arabī*.
- Bulliet, Richard W. (1975). *The Camel and the Wheel*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
- Carlswell, J. (1991). s.v. «Djulfa». Bearman, P.J. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 12. Leiden: Brill, 274-7.
- Çakar, Enver (2002). «XVI. Yüzyılda Suriye'de Yaşayan Salur ve Çoğun Türkmenleri. The Turkomans of Salur and Çoğun Living in Syria in the Sixteenth Century». *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Fırat University Journal of Social Science)*, 12(2), 325-40.
- David, Jean-Claude (1998). *La Suwayqat 'Ali à Alep*. Damas: Presse de l'Institut Français du Proche-Orient.
- Elisséeff, N. (1986). s.v. «Lādhīqiyya». Bosworth, C.E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 5. Leiden: Brill, 589-93.
- Establet, Colette; Pascual, Jean-Paul (1998). *Ultime voyage à La Mecque. Les inventaires après décès des pèlerins morts à Damas vers 1700*. Damas: Institut Français d'Etudes Arabes de Damas.
- Faroqhi, Suraiya (1982). «Camels, Wagons, and the Ottoman State in the Sixteenth and Seventeenth Centuries». *International Journal of Middle East Studies*, 14(4), 523-39. <https://doi.org/10.1017/s0020743800052193>.
- Faroqhi, Suraiya (1984). *Towns and Townsmen in Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Faroqhi, Suraiya (1994). *Pilgrims and Sultans. The Hajj Under the Ottomans 1517-1683*. London; New York: I.B. Tauris.
- Faroqhi, Suraiya (1995). s.v. «al-Ruhā. The Ottoman and Modern Periods». Bosworth et al. 1995, 591-3.
- Faroqhi, Suraya (1997). s.v. «Sidjill. In Ottoman Administrative Usage». Bosworth, C.E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 9. Leiden: Brill, 539-45.
- Faroqhi, Suraiya (2014). *Travel and Artisans in the Ottoman Empire. Employment and Mobility in the Early Modern Era*. London; New York: I.B. Tauris.
- Findley, C.V. (1993a). s.v. «Muḥāsaba. As a Financial Term in the Ottoman Empire». Bosworth et al. 1993, 465-6.
- Findley, C.V. (1993b). s.v. «Muḥāṣsil». Bosworth et al. 1993, 467-8.
- al-Ghazzī, Kāmil (1999). *Nahr al-dhabab fi ta'rīkh Ḥalab*. 3 vols. Ḥalab: Dār al-Qalam al-'Arabi.
- Grehan, James (2007). *Everyday Life and Consumer Culture in 18th-Century Damascus*. Seattle; London: University of Washington Press.
- Hinz, Walther (1955). *Islamische Masse und Gewichte*. Leiden: Brill.
- Ibn Kannān, Muḥammad (1994). *Yawmiyyāt shāmiyya*. Edited by Akram Aḥmad al-'Ulabī. Dimashq: Dār al-Ṭabbā'.

- Izzi Dien, M.Y. (2000). s.v. «Ta'zīr». Bearman et al. 2000, 406.
- Jennings, Ronald (1978). «Kadi, Court, and Legal Procedure in 17th C. Ottoman Kayseri. The Kadi and the Legal System». *Studia Islamica*, 48, 133-72. <https://doi.org/10.2307/1595357>.
- Johnson, Brian Davin (1999). *The Ottoman Currency System (1687-1754)* [PhD Dissertation]. Seattle: University of Washington.
- al-Khiyārī, Ibrāhīm (1969-80). *Tuḥfa al-udabā' wa salwa al-ghurabā'*. 3 vols. Baghdād: Silsila kutub al-turāth.
- Lane, Edward W. (1968). *An Arabic-English Lexicon*. 8 vols. Beirut: Librairie du Liban.
- Lewis, B. (1991). s.v. «Efendī». Lewis, Pellat, Schacht 1991b, 687.
- Lewis, B.; Pellat, Ch.; Schacht, J. (1991a). s.v. «Dustūr». Lewis, Pellat, Schacht 1991b, 638-77.
- Lewis, B.; Pellat, Ch.; Schacht, J. (eds) (1991b). *Encyclopaedia of Islam*, vol. 2. Leiden: Brill.
- Linant de Bellefonds, Y. (1997). s.v. «Kafāla». Van Donzel, E. et al. (eds), *Encyclopaedia of Islam*, vol. 4. Leiden: Brill, 404-5.
- Marcus, Abraham (1989). *The Middle East on the Eve of Modernity. Aleppo in the Eighteenth Century*. New York: Columbia University Press.
- Marino, Brigitte (1997). *Le Faubourg de Midan à Damas à l'époque ottomane. Espace urbain, société et habitat (1742-1830)*. Damas: Institut Français d'Etudes Arabes de Damas.
- Marino, Brigitte (2000). *Dalīl sijillāt al-maḥākīm al-shar'iyya*. Damas: Institut Français d'Etudes Arabes de Damas.
- Masters, Bruce (1988). *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East. Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo, 1600-1750*. New York: New York University Press.
- al-Mu'allimī, 'Abdallāh (2000). *Quḍāt Makka al-mukarrama min al-qarn al-hijrī al-awwal ḥattā al-'uṣr al-ḥādir*. Jidda: Maktaba al-Malik Fahd al-Waṭaniyya.
- al-Muḥibbī, Muḥammad (s.d.). *Khulāṣa al-athar*. 4 vols. Bayrūt: Dār Ṣādir.
- Pamuk, Şevket (2000). *A Monetary History of the Ottoman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peters, Francis Edward (1996). *The Hajj. The Muslim Pilgrimage to Mecca and the Holy Places*. Princeton: Princeton University Press.
- Petersen, Andrew (1989). «Early Ottoman Forts on the Darb al-Hajj». *Levant*, 21, 97-118.
- Petersen, Andrew (2012). *The Medieval and Ottoman Hajj Route in Jordan*. Oxford: Oxbow Books.
- al-Qal'ajī, 'Abd al-Fattāḥ (1989). *Ḥalab, al-qadīma wa l-ḥadītha*. Bayrūt: Mu'assasa al-Risāla.
- Rafeq, Abdul-Karim (1966). *The Province of Damascus, 1723-1783*. Beirut: Khayats.
- Rafeq, Abdul-Karim (1976). «The Law-Court Registers of Damascus, with Special Reference to Craft Corporations during the First Half of the Eighteenth Century». Berque, Jacques; Chevallier, Dominique (éds), *Les Arabes par leurs archives (XVIe-XXe siècles)*. Paris: Éditions du Conseil National de la Recherche Scientifique, 141-59.
- Rafeq, Abdul-Karim (1987). «New Light on the Transportation of the Damascene Pilgrimage during the Ottoman Period». Olson, Robert (ed.), *Islamic and Middle Eastern Societies. A Festschrift in Honor of Professor Wadie Jwaideh*. Brattleboro (VT): Amana Books, 127-36.

- Rafeq, Abdul-Karim (1990). «Public Morality in 18th Century Ottoman Damascus». *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Villes au Levant*, 55-6, 180-96. <https://doi.org/10.3406/remmm.1990.2342>.
- Salati, Marco (1992). *Ascesa e caduta di una famiglia di Ashrâf sciiti di Aleppo: I Zuhrâwî o Zuhrazâda (1600-1700)*. Roma: Istituto per l'Oriente.
- Salati, Marco (1995). *I Viaggi in Oriente di Sayyid 'Abbâs b. 'Alî al-Makkî, lettera-to e cortigiano (1718-1729)*. Padova: Editoriale Programma. *Eurasiatica* 42.
- Salati, Marco (1999). *Il passaggio in India di 'Alîkhân al-Shîrâzî al-Madanî (1642-1707)*. Padova: Cooperativa Libreria Editrice Università di Padova. *Eurasiatica* 54.
- Salati, Marco (2001). «A Shiite in Mecca. The Strange Case of Mecca-Born Syrian and Persian Sayyid Muhammad Haydar (d. 1139/1727)». Brunner, Rain-er; Ende, Werner (eds), *The Twelver Shia in Modern Times. Religious Culture and Political History*. Leiden: Brill, 3-24.
- Salati, Marco (2007). *Il "Viaggio d'inverno e il Viaggio d'estate" nel Levante di sayyid Muḥammad Kibrîṭ di Medina (1603-1660)*. Padova: Studio Editoriale Gordini.
- Salati, Marco. (2010). «La strada per Mecca: tre documenti di trasporto e viag-gio da Aleppo a Mecca dai registri dei tribunali sciaraitici (1033-1090/1624-1679)». Costantini, Vera; Kappler, Matthias (a cura di), *Sûzişât-i mü'ellege. Contaminazioni e spigolature turcologiche. Scritti in onore di Giampiero Bel-lingerì*. Crocetta del Montello: Terraferma, 337-44.
- Seyahatnâmesi* (2008). *Evlîya Çelebi Seyahatnâmesi*. Edited by Dağlı, Yucel; Kahraman, Seyit Ali; Dankoff, Robert. 9 vols. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- al-Ṭabbâkh, Muḥammad Râghib (1988). *l'âm al-nubalâ' bi-ta'rîkh Ḥalab al-shahbâ'*. 7 vols. Ḥalab: Dâr al-Qalam al-'Arabî.
- Traini, R. (1995). s.v. «Rûmiya». Bosworth et al. 1995, 612-13.
- Tresse, René (1937). *Le pèlerinage syrien aux villes saintes de l'Islam*. Paris: de Chaumette.
- Veinstein, Gilles (1981). «Les pèlerins de La Mecque à travers quelques inven-taires après décès ottoman (XVIIe-XVIIIe siècles)». *Revue de l'Occident Mus-ulman et de la Méditerranée*, 31(1), 63-71. <https://doi.org/10.3406/remmm.1981.1904>.
- Watenpugh, Heghnar Zeitlian (2004). *The Image of an Ottoman City. Imperial Architecture and Urban Experience in Aleppo in the 16th and 17th Centuries*. Leiden; Boston: Brill.
- Wilkins, Charles (2010). *Forging Urban Solidarities. Ottoman Aleppo 1640-1700*. Leiden: Brill.
- Wilkins, Charles (2014). «The Self-Fashioning of an Ottoman Urban Notable. Aḥmad Efendi Ṭahazâde (d. 1773)». *Journal of Ottoman Studies*, 44, 393-425.
- Yerasimos, St. (2000). s.v. «Üsküdâr». Bearman et al. 2000, 923-4.
- Ze'evi, Dror (1998). «The Use of Ottoman Shari'a Court Records as a Source for Middle Eastern Social History. A Reappraisal». *Islamic Law and Socie-ty*, 5(1), 35-56.